

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

529° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	8
2 ^a - Giustizia	»	13
5 ^a - Bilancio	»	34
6 ^a - Finanze e tesoro.....	»	45
7 ^a - Istruzione	»	47
11 ^a - Lavoro	»	60
12 ^a - Igiene e sanità	»	62

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri, emigrazione - Senato) e III (Affari esteri, comunitari - Camera)	<i>Pag.</i>	6
---	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	66
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	74
RAI-TV	»	83
Informazione e segreto di Stato.....	»	85
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale.....	»	86
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	109
Riforma fiscale.....	»	114

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

219ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, con lettera del 30 novembre 1999, il Presidente del Senato ha trasmesso copia degli atti, inviati dal Tribunale di Trieste, relativi al procedimento penale n. 2085/98 R.G.N.R. – 1059/99 R.G. GIP nei confronti del senatore Luigi Peruzzotti, a seguito della richiesta di trasmissione degli atti processuali formulata dalla Giunta in data 4 novembre 1999.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (Atto di citazione del 18 novembre 1994)
(R135 000, C21ª, 0107º)

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (Atto di citazione del 21 settembre 1994)
(R135 000, C21ª, 0108º)

La Giunta procede all'esame congiunto delle richieste in epigrafe.

Il PRESIDENTE informa che l'onorevole Previti ha avanzato due richieste di deliberazione in materia di insindacabilità relative a fatti risalenti alla scorsa legislatura, nella quale egli rivestiva la carica di senatore.

La prima richiesta si riferisce ad un atto di citazione presentato al Tribunale civile di Roma dal Partito Democratico della Sinistra (P.D.S.), per chiedere la condanna dell'allora senatore Previti al risarcimento di tutti

i danni derivati da sue affermazioni riportate nel libro di Giorgio Bocca «Il sottosopra» edito da Mondadori, affermazioni pubblicate anche sul settimanale «L'Espresso» in data 23 settembre 1994. Tali dichiarazioni contengono valutazioni sull'operato del suddetto partito, del quale si denunciano atteggiamenti non corretti nei confronti degli esponenti dei partiti liberal-democratici, mentre si sottolinea l'accanimento della magistratura sui non comunisti e si muovono accuse agli ambienti della guardia di finanza e dei carabinieri di fare da informatori per il PDS.

Il Presidente riferisce quindi sull'oggetto della seconda richiesta, che attiene ad un procedimento civile apertosi presso il Tribunale di Roma a seguito dell'atto di citazione in giudizio presentato nei confronti dell'allora senatore Previti dall'onorevole Franco Bassanini, per chiederne la condanna al risarcimento dei danni derivatigli da affermazioni fatte dallo stesso Previti durante un dibattito televisivo trasmesso sulla terza rete il 19 luglio 1994, nel corso della trasmissione «Speciale Raitre: Caporetto?». Tale dibattito, al quale erano stati invitati, oltre all'onorevole Previti e allo stesso Bassanini, altri parlamentari, aveva ad oggetto principale la caduta del decreto-legge varato dal Governo Berlusconi in materia penale e processuale penale. A un certo punto della discussione, si era accesa una vivace polemica tra l'onorevole Bassanini e il senatore Previti, che si erano scambievolmente rivolta l'accusa di essere mentitori.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole Cesare Previti, che espone le circostanze concernenti le due richieste di deliberazione e consegna due memorie.

Gli rivolgono domande i senatori GASPERINI, VALENTINO, MUNGARI, BRUNI e il PRESIDENTE.

Congedato l'onorevole Previti, si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori GASPERINI, RUSSO, GRECO, FASSONE, VALENTINO, MUNGARI, CALLEGARO, BRUNI, PASTORE, MILIO e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento civile pendente nei confronti dell'onorevole Previti presso il Tribunale di Roma a seguito dell'atto di citazione del 18 novembre 1994, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Gasperini è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento civile pendente nei confronti dell'onorevole Previti presso il Tribunale di Roma a seguito dell'atto di citazione del 21 settembre 1994, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Gasperini è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Veneto

(R019 000, C21^a, 0039^o)

Il senatore MUNGARI, relatore per la regione Veneto, riferisce sulla situazione elettorale relativa all'elezione suppletiva svoltasi il 9 maggio 1999 nel collegio n. 4 di detta regione.

Informa che nessun ricorso è stato presentato in ordine a tale elezione.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera all'unanimità di dichiarare valida l'elezione del senatore Piergiorgio Stiffoni.

Regione Emilia Romagna

(R019 000, C21^a, 0020^o)

Il senatore GASPERINI, relatore per la regione Emilia Romagna, riferisce sulla situazione elettorale relativa all'elezione suppletiva svoltasi il 9 maggio 1999 nel collegio n. 1 di detta regione.

Informa che nessun ricorso è stato presentato in ordine a tale elezione.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera all'unanimità di dichiarare valida l'elezione del senatore Andrea Manzella.

La Giunta rinvia quindi l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri, comunitari)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

5^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
MIGONE

Interviene il ministro degli affari esteri Dini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente della 3^a Commissione del Senato MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni congiunte accolgono tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla posizione del Governo italiano in vista del Consiglio europeo di Helsinki (10-11 dicembre)
(R046 003, R78^a, 0004^o)

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente MIGONE, prende la parola il ministro degli affari esteri DINI.

Si apre il dibattito.

Intervengono il senatore GAWRONSKI, la senatrice SALVATO, il deputato ANDREATTA, la senatrice FUMAGALLI CARULLI, il presidente della III Commissione della Camera OCCHETTO, il deputato RIVOLTA, il senatore SERVELLO, il senatore ANDREOTTI, il deputato Francesca IZZO, il senatore TAVIANI e il presidente MIGONE.

Segue poi la replica del ministro DINI.

Nel ringraziare gli intervenuti, il presidente MIGONE dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 17,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

475^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(4372) Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La senatrice BUCCIARELLI riferisce sul contenuto del provvedimento, approvato senza modifiche dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta di misure urgenti dirette a rendere disponibili le risorse finanziarie per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 1995 al 1997. Propone pertanto di riconoscere la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri;

Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

(Esame e rinvio)

Introduce i lavori il presidente VILLONE illustrando le linee essenziali del provvedimento in esame approvato, dopo un lungo e complesso *iter*, dall'altro ramo del Parlamento. Riservandosi di svolgere più approfondite considerazioni sul merito delle singole disposizioni, ricorda che nel dibattito scientifico e nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali si è discusso circa la opportunità di risolvere in altra forma normativa le condizioni peculiari che storicamente hanno dato luogo agli statuti speciali: in un sistema ove uno spazio sempre maggiore è riconosciuto alle esigenze delle autonomie, infatti, la costituzione di regimi speciali, per alcune regioni, in fonti di rango costituzionale, finisce spesso per risolversi in una compressione dell'autonomia delle singole regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Questa difformità tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale è particolarmente evidente nella disciplina rispettiva della forma di governo: mentre infatti la recente revisione della disciplina costituzionale ha riconosciuto un'ampia autonomia alle regioni a statuto ordinario per quanto riguarda la definizione e la scelta della forma di governo e della legge elettorale, la forma di governo delle regioni a statuto speciale è ancora quella rigidamente fissata dai rispettivi statuti, adottati con legge costituzionale.

Il provvedimento in esame tende a ridurre le differenze, incidendo sulle disposizioni dei singoli statuti e, sostanzialmente, rimettendo alla legge regionale la definizione della forma di governo. Si tratta di un testo complesso, di lettura difficile. Le disposizioni in esso contenute, infatti, recano modifiche ai singoli statuti, modifiche che a loro volta prevedono una sostanziale degradazione di rango normativo (da «costituzionale statutario» a «ordinario regionale») per la disciplina della forma di governo, rimessa all'autonomia normativa delle singole regioni. La legge regionale in materia, peraltro, va approvata con procedura speciale e aggravata.

Oltre alla disciplina sulla definizione della forma di governo, la Camera dei deputati ha previsto, per ogni ente a statuto speciale (salvo che per la Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano) una apposita disciplina transitoria che, sulla scorta di quanto previsto dalla recente riforma costituzionale del sistema di elezione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, prevede l'elezione diretta dei presidenti delle regioni, sino alla scelta da parte delle singole regioni della propria forma di governo. La disciplina transitoria regola anche lo scioglimento del consiglio, in modo sostanzialmente analogo a quello previsto dalla normativa transitoria già adottata per le regioni a statuto ordinario. Complessivamente, dunque, il provvedimento in esame tende ad assicurare principi comuni sulla disciplina della forma di governo di tutte le regioni: ordinarie e a statuto speciale.

Rileva peraltro che il disegno di legge contiene, in alcuni casi, discipline di estremo dettaglio – come ad esempio quelle relative alla regione Sardegna – dirette in particolare a dare risposta a precise esigenze politiche che, a suo avviso, non meriterebbero di essere oggetto di una disciplina di rango costituzionale.

Riservandosi di approfondire le singole disposizioni contenute nel provvedimento, ricorda che la sua complessità è anche il frutto delle grandi differenze che vi sono tra i vari statuti speciali, il primo dei quali, quello siciliano presenta rispetto al quadro costituzionale significative anomalie e difformità che, come è noto, sono state solo in parte corrette dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Questa complessità ha spinto talune forze politiche, nel corso dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento, a proporre un esame distinto delle modifiche ai vari statuti, anche per l'approssimarsi della scadenza del mandato degli organi rappresentativi di alcune regioni, segnatamente dell'Assemblea regionale siciliana, il cui rinnovo è previsto per la primavera del 2001. Ritiene tuttavia preferibile mantenere l'unità del provvedimento, anche al fine di garantire la tendenziale uniformità delle innovazioni che si intendono introdurre ai singoli statuti. Tuttavia, proprio per tenere conto delle esigenze da ultimo segnalate, si dovrà procedere a un esame quanto più sollecito. Propone, pertanto, di dedicare la prossima seduta a una esposizione più analitica del testo, per svolgere la discussione generale nella seduta del 14 dicembre, fissando sin d'ora per mercoledì 15 dicembre, alle ore 14, il termine di presentazione degli emendamenti.

La Commissione consente.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI, che rileva l'urgenza di provvedere a una sollecita definizione delle modifiche allo statuto della regione Sicilia, modifiche richieste anche da una iniziativa assunta con l'unanimità dei consensi dall'Assemblea regionale siciliana. Teme infatti che l'esame del provvedimento nella sua complessità possa protrarsi per troppo tempo e subire decisivi rallentamenti nella fase della seconda deliberazione, data la difficoltà di raggiungere il *quorum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione perché sia esclusa la più lunga *vacatio legis* e la possibilità di *referendum* popolare. L'impianto del testo, d'altra parte, incidendo con distinte normative sui singoli statuti speciali, conferma la rispettiva difformità e rende opportuno, anche sotto questo profilo, una considerazione distinta dei singoli articoli che compongono il provvedimento.

Il senatore ANDREOLLI, invece, ritiene opportuno mantenere l'unità del testo, che si rende necessaria per assicurare la coerenza della iniziativa alla recente riforma della normativa costituzionale sulla elezione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario. Le esigenze manifestate dal senatore Schifani, relativa all'approssimarsi della scadenza del mandato dell'Assemblea regionale siciliana, rendono comunque opportuno un esame

sollecito. Concorde quindi con la proposta avanzata dal Presidente, segnalando peraltro la opportunità di prevedere uno spazio, nei lavori della Commissione, per procedere ad audizioni dei rappresentanti delle regioni a statuto speciale.

A quest'ultimo richiamo il presidente VILLONE replica che la Commissione potrà procedere ad eventuali audizioni qualora siano formulate richieste in tal senso. Ritiene comunque opportuno procedere in tempi ragionevolmente solleciti all'esame dell'iniziativa in titolo, confermando la opportunità di mantenere l'unità del provvedimento in esame, data la difficoltà per le regioni di procedere autonomamente ad iniziative di riforma.

Il senatore BESOSTRI, rilevato criticamente il carattere eccessivamente dettagliato della normativa in esame, non coerente a suo avviso con la natura costituzionale della fonte, ritiene inopportuno il riferimento – contenuto in alcune disposizioni – all'attività di promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi negli organi rappresentativi. Si tratta, infatti, di un principio che dovrebbe essere inserito nella prima parte della Costituzione, così da essere riferito a tutti gli organi rappresentativi, nazionali, regionali e locali. Non condivide, inoltre, la difformità nella disciplina della formazione degli organi di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano e rileva infine la inopportunità di rinviare con norma costituzionale, seppure nella sola disciplina transitoria, a una legge elettorale ordinaria: quella che attualmente regola la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Si tratta, infatti, di una disciplina che presenta molti problemi, anche di compatibilità costituzionale (con particolare riferimento all'articolo 81 della Costituzione), prevedendo la possibilità di una composizione variabile del numero dei consigli regionali.

La senatrice PASQUALI segnala a sua volta la complessità del provvedimento e ritiene che le pur apprezzabili esigenze di rapidità nell'esame non devono andare a scapito di un suo adeguato approfondimento.

Interviene infine il senatore OCCHIPINTI che, pur condividendo le preoccupazioni avanzate del senatore Schifani circa l'approssimarsi delle elezioni regionali in Sicilia, ritiene opportuno mantenere l'unità del provvedimento.

Il ministro MACCANICO, ricordata la complessità della discussione presso l'altro ramo del Parlamento, ove i rappresentanti delle regioni a statuto speciale hanno avuto modo di segnalare specifiche esigenze, molte delle quali sono state puntualmente recepite nell'articolato in esame, auspica una definizione sollecita del provvedimento.

Si tratta, infatti, di un'iniziativa necessaria per rendere coerente l'ordinamento regionale e per porre rimedio alla grave instabilità politica e istituzionale che affligge alcune regioni a statuto speciale, come la Sardegna. Al senatore Besostri, infine, ricorda che un progetto di revisione costituzionale concernente la rappresentanza dei sessi negli organi elettivi è all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

513^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il ministro della giustizia Diliberto.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3807-B) Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca, Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n.3807- B a partire dagli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 8.0.1, sottolineando come esso sia volto a riproporre l'articolo 9 del testo licenziato dal Senato in prima lettura.

Il senatore CALLEGARO rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.0.2.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.

Concorda il ministro DILIBERTO.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.0.1, di contenuto identico all'emendamento 8.0.2, sottolineando l'atteggiamento contraddittorio della maggioranza che respinge oggi proposte su cui si è espressa favorevolmente nel corso del precedente esame presso questo ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE relatore sottolinea come i pareri che saranno da lui espressi, nel prosieguo della discussione, saranno dettati dall'esigenza prevalente di consentire l'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, in considerazione della necessità di varare definitivamente il disegno di legge in tempo utile per la prossima scadenza del 2 gennaio 2000.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, posto ai voti è respinto l'emendamento 8.0.1, di contenuto identico all'emendamento 8.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 9.1, richiamando l'attenzione sull'opportunità di prevedere, nell'ipotesi di oblazione, che quest'ultima sia subordinata al versamento di una somma comprensiva anche delle spese sostenute dalla parte civile.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 9.2 che si inserisce nella stessa prospettiva del precedente, differenziandosene però per il fatto che viene esclusa la possibilità per i giudici di disporre la compensazione totale o parziale delle spese. Tale soluzione appare infatti, a suo avviso, preferibile in quanto consente di affrontare la specifica problematica in questione esclusivamente sulla base del principio della soccombenza.

Il senatore CALLEGARO rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.3.

Il senatore GRECO, dopo aver dichiarato del tutto non condivisibili le considerazioni svolte nell'ultimo intervento del Presidente relatore, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 9.1, sottolineando l'esigenza di prestare maggiore attenzione alle problematiche concernenti la posizione della persona offesa dal reato. Evidenzia altresì come le modifiche che si propongono in materia di oblazione si raccordino con quelle già introdotte dall'articolo 32 del testo in esame in materia di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 9.0.1, volto a reintrodurre il testo già approvato dal Senato a modifica dell'articolo 163 del codice penale. Si tratta di una soluzione che estende l'ambito di applicabilità della sospensione condizionale della pena, escludendo che si debba tener conto della pena pecuniaria più ragguagliata ai fini della determinazione del limite massimo di pena detentiva entro cui è possibile essere ammessi al beneficio. Di particolare rilievo appare inoltre il comma 2 del testo in questione in base al quale la sospensione condizionale della pena pecuniaria non può essere concessa dal giudice senza una specifica richiesta in questo senso dell'imputato.

Il senatore CALLEGARO illustra gli emendamenti 9.0.2 e 9.0.5.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4.

Il PRESIDENTE relatore esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 9.0.1, di contenuto identico all'emendamento 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4 e 9.0.5.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento Tit.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore Antonino CARUSO ritira l'emendamento 10.1 e illustra l'emendamento 10.2, sottolineando come le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al comma 1 dell'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10 del testo in esame, determinino, per quanto riguarda specificamente la soppressione del rinvio all'articolo 609-*octies* del codice penale, esiti paradossali; risulta infatti attribuita al tribunale in composizione collegiale la cognizione dei delitti consumati e tentati di violenza sessuale semplice (articolo 609-*bis* del codice penale), mentre risulta affidata al tribunale in composizione collegiale soltanto la cognizione dei delitti consumati di violenza sessuale di gruppo (articolo

609-*octies* del codice penale), restando attribuita al tribunale in composizione monocratica la cognizione dei delitti di tentata violenza sessuale di gruppo.

Segue un breve intervento del senatore GRECO che condivide i rilievi svolti dal senatore Antonino Caruso.

Il presidente PINTO sottolinea come, nel corso del dibattito, sia stata richiamata l'attenzione sull'esistenza di margini interpretativi che permettono di pervenire a conclusioni esegetiche diverse da quelle prospettate dal senatore Caruso nel suo intervento.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 10.3, volto a modificare l'articolo 33-*ter* del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 10 del testo in esame, prevedendo la competenza del tribunale in composizione collegiale anche nei casi in cui i delitti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990 risultano aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 2 del medesimo decreto.

Il PRESIDENTE relatore esprime quindi parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Concorda il rappresentate del GOVERNO.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 10.2 e 10.3.

Posto ai voti è approvato l'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore CALLEGARO ritira l'emendamento 11.1.

Il senatore Antonino CARUSO ritira l'emendamento 11.2.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il senatore CALLEGARO illustra l'emendamento 19.1.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 19.2 e sottolinea l'esigenza di modificare il disposto del comma 5 dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 del testo in discussione, prevedendo che, nell'ipotesi di legittimo impedimento del difensore, la decisione dell'imputato circa la prosecuzione del processo sia

assunta soltanto con l'ausilio di un altro difensore ovvero d'intesa con il difensore impedito.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 19.1. e 19.2.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Posto a voti, è respinto l'emendamento 19.1.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 19.2.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.2.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il presidente PINTO rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

514^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il ministro della giustizia Diliberto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3807-B) Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca, Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna, a partire dall'articolo 23 del disegno di legge n. 3807-B.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 23.1, sottolineando l'opportunità di conservare al capoverso 3 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 23 del testo in esame, la previsione che fa salvo quanto previsto dall'articolo 421-*bis* dello stesso codice, introdotto dall'articolo 21 del disegno di legge, in materia di integrazione delle indagini.

Il PRESIDENTE RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 23.1.

Il senatore CENTARO chiede la verifica del numero legale.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato che la Commissione è in numero legale, posto ai voti è respinto l'emendamento 23.1.

Posto ai voti, è approvato quindi l'articolo 23 come modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 27.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 27.1 e rileva come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in materia di rito abbreviato, con la previsione dell'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale nelle ipotesi di integrazione probatoria richiesta dalle parti o disposta d'ufficio dal giudice, rendano necessario un intervento correttivo sia sull'articolo 27 sia sull'articolo 29 del testo in discussione. La proposta emendativa in questione muove infatti dal presupposto che la contestazione effettuata ai sensi del citato articolo 423 muta la prospettiva in riferimento alla quale l'imputato ha chiesto il rito abbreviato e che da ciò non possa non conseguire pertanto la necessità, qualora tale eventualità si verifichi, di consentire all'imputato medesimo di revocare la richiesta che il processo sia definito secondo le modalità proprie di questo procedimento speciale. In caso contrario, appare evidente il rischio che risulti fortemente disincentivato l'accesso allo stesso rito abbreviato.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 27.2, sottolineando come la *ratio* ispiratrice di tale proposta emendativa sia analoga a quella dell'emendamento 27.1.

Il PRESIDENTE RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 27.1 e 27.2.

Concorda il ministro DILIBERTO.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 27.1 e 27.2.

Posto ai voti è approvato l'articolo 27 come modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 29.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 29.1, rifacendosi alle considerazioni già svolte in merito all'emendamento 27.1.

Il senatore CENTARO rinuncia ad illustrare l'emendamento 29.2

Il PRESIDENTE RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 29.1 e 29.2.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore GRECO nell'annunciare il voto favorevole sugli emendamenti 29.1 e 29.2, sottolinea che tali proposte emendative non possano non essere condivise nel merito.

Messi separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 29.1 e 29.2.

Posto ai voti è approvato l'articolo 29 come modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 37.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 37.1, sottolineando come esso sia volto a rimuovere quella che appare una vera e propria svista della Camera dei deputati.

Il senatore CALLEGARO illustra l'emendamento 37.2 e ne raccomanda l'approvazione, giudicando incongrua la previsione dell'articolo 460 del codice di procedura penale laddove essa sembra rendere obbligatoria la sospensione condizionale della pena nelle ipotesi di procedimento per decreto.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 37.1 e 37.2.

Concorda il ministro DILIBERTO.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 37.1 e 37.2.

Posto ai voti è, poi, approvato l'articolo 37 come modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 57.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 57.1 e 57.2 e, con particolare riferimento alla prima di tali proposte emendative, sottolinea in generale l'inopportunità di introdurre, in maniera episodica e al di fuori di una prospettiva organica, modifiche nell'ordinamento giudiziario; rileva poi, più in particolare, come la previsione dell'articolo in esame, anche nella formulazione licenziata dalla Camera dei deputati, comporterebbe per il concreto funzionamento degli uffici giudiziari un significativo aggravamento dei problemi connessi con le previsioni in materia di incompatibilità alla funzione di giudizio: per tali ragioni ne auspica la soppressione.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 57.3, evidenziando come esso sia volto ad estendere a tutte le sezioni giudicanti il meccanismo di rotazione che l'articolo 57 introduce con esclusivo riferimento ai giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari e ai giudici dell'udienza preliminare. La ragione ispiratrice di tale proposta emendativa va individuata nella circostanza che vi sono anche altri settori in cui l'eccessiva permanenza di un magistrato in un determinato ruolo può comportare rischi che appare opportuno prevenire: si riferisce, tra l'altro, alle funzioni di giudice fallimentare.

Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti 57.4, 57.5, 57.6 e 57.7 e modifica poi l'emendamento 57.4, riformulandolo nell'emendamento 57.4 (Nuovo testo).

In merito agli emendamenti in questione sottolinea, tra l'altro, come la modifica introdotta dalla Camera, che ha eliminato qualsiasi limite temporale alla possibile proroga del magistrato nelle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare qualora sia stato richiesto del compimento di un atto e limitatamente al relativo procedimento, determini una situazione in cui, di fatto, è sufficiente che il pubblico ministero rivolga un'istanza a un determinato giudice per assicurarsi la proroga dello stesso. Un simile meccanismo si presta a strumentalizzazioni facilmente immaginabili e gli emendamenti 57.4, 57.5 e 57.6 intendono, al riguardo, apportare alcuni correttivi stabilendo, in particolare, che la proroga abbia luogo solo nell'ipotesi in cui il compimento dell'atto sia stato richiesto dall'imputato e ponendo, comunque, alla stessa un limite temporale. In merito all'emendamento 57.7 sottolinea come esso proponga una modifica di mero coordinamento.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 57.

Prende poi la parola il ministro DILIBERTO, che concorda con il relatore per quanto riguarda l'espressione dei pareri e coglie però l'occa-

sione – rispondendo a richieste in tal senso avanzate dai senatori GRECO e CENTARO – per assicurare la propria disponibilità affinché i profili maggiormente problematici del testo in esame, sui quali è stata richiamata l'attenzione nel corso del dibattito, siano quanto prima oggetto di interventi legislativi correttivi.

Il senatore CIRAMI annuncia il voto contrario sull'emendamento 57.1 e rileva come tale disposizione persegua la finalità, la cui importanza in passato più volte è stata sottolineata anche dalle forze di opposizione, di evitare fenomeni di appiattimento del giudice delle indagini preliminari sulle posizioni del pubblico ministero.

Posti separatamente ai voti sono, poi, respinti gli emendamenti 57.1, 57.2, 57.3, 57.4 (Nuovo testo), 57.5 e 57.6.

Il senatore Antonino CARUSO ritira, poi, l'emendamento 57.7.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 57 come modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 57.

L'emendamento 57.0.1 è dato per illustrato dal senatore CENTARO che, dopo aver ricordato come l'emendamento in questione riproponga il testo approvato dal Senato per l'articolo 61, poi soppresso dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea che a seguito di tale soppressione è rimasto in vigore il sistema attualmente vigente per quanto attiene alla Presidenza delle sezioni Gip nei dodici grandi tribunali italiani; preannuncia, poi, la possibilità di ritirare l'emendamento.

Il senatore PERA ricorda che, nel corso della discussione generale, anche esponenti autorevoli della maggioranza avevano condiviso il testo dell'articolo 61, introdotto dal Senato e poi soppresso dalla Camera dei deputati. Quel testo – egli osserva – agiva su un assetto ordinamentale rispetto al quale si era delineata l'esigenza di effettuare un intervento: proprio per non pregiudicare – mediante l'eventuale votazione dell'emendamento in questione – la fattibilità degli interventi correttivi, egli ritiene opportuno ritirare l'emendamento 57.0.1, ribadendo quanto da lui già messo in evidenza nella discussione generale, nella seduta notturna di martedì 30 novembre, in merito alla assoluta inopportunità di configurare un autonomo percorso di carriera per i giudici delle indagini preliminari.

Il senatore GRECO interviene brevemente per dichiarare di aderire alla decisione di ritirare l'emendamento 57.0.1.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene ingiustificato l'ottimismo del senatore Pera, atteso che le assicurazioni circa immediati interventi correttivi del Governo risultano smentite dalla constatazione oggettiva che le disposizioni da correggere sono il frutto di decisioni assunte, proprio dalla maggioranza, presso l'altro ramo del Parlamento. Ritira, comunque, l'emendamento 57.0.2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione per il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore Antonino CARUSO dichiara il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale non solo per le questioni di merito emerse dal dibattito, ma anche per esprimere il proprio fermo dissenso rispetto alla violenza con cui la maggioranza impone soluzioni obbligate al Parlamento proprio mentre già si profila – a quanto gli consta – l'adozione di un decreto-legge volto ad apportare le stesse modifiche che si è impedito al Parlamento di varare. Ribadisce, infine, che tale modo di procedere costituisce un ulteriore motivo di riserva rispetto alle molte che già la sua parte politica ha avanzato nei confronti della realizzazione del giudice unico di primo grado.

Il senatore CALLEGARO preannuncia il suo voto contrario, stigmatizzando l'atteggiamento della maggioranza che continua ad imporre soluzioni forzate e impedisce di approfondire adeguatamente i testi da approvare, adducendo pretestuose assicurazioni circa la possibilità di correggere e perfezionare con provvedimenti successivi testi di equivoca interpretazione e recanti norme mal formulate.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807-B

Art. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 133, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: "sussequente al reato" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi, ove possibili, la restituzione o il risarcimento del danno"».

8.0.1

CENTARO, GRECO, PERA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 133, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: "sussequente al reato" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi, ove possibili, la restituzione o il risarcimento del danno"».

8.0.2

CALLEGARO

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. Al primo comma dell'articolo 162-bis del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile".

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-*bis* del codice penale, sono aggiunti i seguenti: "Con il provvedimento con cui ammette l'oblazione, il giudice stabilisce l'ammontare delle spese del procedimento e di quelle eventualmente sostenute dalla parte civile salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. In caso di modifica dell'originario capo d'imputazione, per la cui fattispecie criminosa non era prevista l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini al fine di avanzare richiesta di oblazione, ove consentita"».

9.1

CENTARO, GRECO, PERA

Al comma 1, premettere il seguente:

«Al primo comma dell'articolo 162-*bis* del codice penale aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e quelle sostenute dalla parte civile che il giudice liquida d'ufficio con il provvedimento con cui ammette il contravventore dell'oblazione"».

9.2

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1. Al primo comma dell'articolo 162-*bis* del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile"».

9.3

CALLEGARO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 163. - (*Sospensione condizionale della pena*). – Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può, su richiesta dell'imputato, ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga

una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria».

9.0.1

CENTARO, PERA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 163. - (*Sospensione condizionale della pena*). – Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può, su richiesta dell'imputato, ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria».

9.0.2

CALLEGARO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 163. - (*Sospensione condizionale della pena*). – Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria».

9.0.3

GRECO, CENTARO, PERA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

1. All'articolo 165 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: "conseguenze dannose o pericolose del reato" sono inserite le seguenti: ", ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o all'osservanza di determinate prescrizioni funzionali alla rieducazione del condannato, per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa".

2. Al primo comma dell'articolo 166 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto disposto dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 165".

3. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sospese e cessa l'esecuzione delle pene accessorie eventualmente inflitte"».

9.0.4

GRECO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

1. All'articolo 165 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: "conseguenze dannose o pericolose del reato" sono inserite le seguenti: ", ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o all'osservanza di determinate prescrizioni funzionali alla rieducazione del condannato, per un

tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa";

b) al secondo comma le parole: "salvo che ciò sia impossibile" sono sostituite dalle seguenti: "; se la pena detentiva è inflitta congiuntamente a pena pecuniaria o se ad essa consegue una pena accessoria il giudice, imposto l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma, può disporre che la sospensione condizionale non si estenda, in tutto o in parte, alla pena pecuniaria ovvero alla pena accessoria".

2. Al primo comma dell'articolo 166 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto disposto dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 165".

3. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sospese e cessa l'esecuzione delle pene accessorie eventualmente inflitte"».

9.0.5

CALLEGARO

Titolo

Sostituire la parola: «modifica» con la parola: «modifiche».

Tit 1

CENTARO, GRECO, PERA

Art. 10.

Al comma 1, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-ter» aggiungere la parola: «419».

10.1

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Al comma 1, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: «609-quater» aggiungere la parola: «609-octies».

10.2

Antonino CARUSO, BUCCIERO

All'articolo 33-ter ivi introdotto aggiungere al 1° comma dopo le parole: «commi 1» il numero: «2».

10.3

CENTARO, GRECO, PERA

Art. 11.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

1. Il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2-bis. Non può tenere l'udienza preliminare né partecipare al giudizio o emettere il decreto penale di condanna il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti di seguito elencati:

a) i provvedimenti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni telefoniche previste dall'articolo 266;

b) i provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

c) il provvedimento che decide sulla richiesta di riesame di una misura cautelare o sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari ai sensi degli articoli 309, 310 e 324;

d) il provvedimento che dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione prevista dall'articolo 409, comma 5;

e) ogni altro provvedimento che presupponga la preventiva formulazione di un giudizio sulla responsabilità del soggetto contro il quale si procede».

11.1

CALLEGARO

Al comma 1, alla lettera b) del comma 2-ter dell'articolo 34 del codice di procedura penale, sostituire le parole: «alla corrispondenza telefonica» con le parole: «, anche telefonico».

11.2

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Art. 19.

All'articolo 19, all'articolo 420-ter ivi richiamato, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, ovvero di uno dei due difensori eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 96, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente

comunicato. Tale disposizione non si applica quando l'imputato consente che si proceda in assenza del difensore».

19.1

CALLEGARO

Al comma 2, al comma 5 dell'articolo 420-ter, sostituire le parole: «chiede che si proceda in assenza del difensore impedito» con le parole: «o altro suo difensore o l'imputato ed il difensore impedito chiedono che si proceda in assenza di quest'ultimo».

19.2

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Art. 23.

Al comma 1, dell'articolo 425 ivi richiamato al capoverso 3 premettere le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 421-bis.».

23.1

CENTARO, GRECO, PERA

Art. 27.

Al comma 1, al comma 5 dell'articolo 438 del codice di procedura penale, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ma l'imputato o il suo difensore possono revocare la richiesta che il processo sia definito all'udienza preliminare».

27.1

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Al comma 5, dell'articolo 438, ivi contemplato, aggiungere le seguenti parole: «In questo caso il giudizio può proseguire a richiesta dell'imputato secondo il rito ordinario».

27.2

CENTARO, GRECO, PERA

Art. 29.

Al comma 1, al comma 5 dell'articolo 441 del codice di procedura penale, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ma l'imputato o il suo difensore possono revocare la richiesta che il processo sia definito all'udienza preliminare».

29.1

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Al comma 5, dell'articolo 441, ivi richiamato, aggiungere in fine le seguenti parole: «In questo caso il giudizio può proseguire, a richiesta dell'imputato, secondo il rito ordinario».

29.2

CENTARO, GRECO, PERA

Art. 37.

Al comma 2, lettera a), comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale, sopprimere le parole da: «concede» a: «privati».

37.1

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «concede la sospensione» con le seguenti: «può concedere la sospensione».

37.2

CALLEGARO

Art. 57.

Sopprimere l'articolo.

57.1

GRECO

Sopprimere il comma 2-ter dell'articolo 7-bis dell'Ordinamento Giudiziario come inserito al comma 1 dell'articolo.

57.2

GRECO

Al comma 1, sostituire il comma 2-ter dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, con il seguente:

«2-ter. I giudici non possono esercitare le funzioni per un periodo superiore ai sei anni consecutivi nella sezione ove sono destinati, compresa quella per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima».

57.3

CENTARO, GRECO, PERA

Al comma 1, al comma 2-ter dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «richiesti» aggiungere le seguenti: «dall'imputato» e in fine «e in ogni caso per non oltre nove mesi».

57.4

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Al comma 1, al comma 2-ter dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la parola: «consecutivi» con le altre: «nell'ambito del medesimo distretto di corte d'appello» e dopo le parole: «richiesti» aggiungere le altre: «dall'imputato» nonché in fine aggiungere le parole: «e in ogni caso per non oltre nove mesi».

57.4 (Nuovo testo)

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Al comma 1, al comma 2-ter dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo la parola: «richiesti» aggiungere le seguenti: «dall'imputato».

57.5

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Al comma 1, al comma 2-ter dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiungere in fine le parole: «e in ogni caso per non oltre nove mesi».

57.6

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

57.7

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 47-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo comma sono sopresse le parole "e dal terzo";
- b) nel secondo comma, lettera b), numero 3), sono sopresse le parole: ", salvo quanto previsto dal terzo comma";
- c) il terzo comma è abrogato.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, sono abrogati.

3. I magistrati già titolari dei posti di presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 327 del 1989, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rimanere nell'incarico ricoperto con funzioni di magistrato di appello.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, ai magistrati già titolari dei posti di presidente e di presidente aggiunto di sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 327 del 1989, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138; i termini ivi indicati decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I magistrati di cui al comma 4, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni indicate nel medesimo comma, continuano ad esercitare, rispettivamente, le funzioni di presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, e di presidente di sezione di tribunale».

57.0.1

CENTARO, GRECO, PERA

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, sono abrogati.

2. I magistrati già titolari dei posti di presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 327 del 1989, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rimanere nell'incarico ricoperto con funzioni di magistrato di appello.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai magistrati già titolari di posti di presidente e di presidente aggiunto di sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 327 del 1989, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138; i termini ivi indicati decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I magistrati di cui al comma 3, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni indicate nel medesimo comma, continuano ad esercitare, rispettivamente, le funzioni di presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, e di presidente di sezione di tribunale».

57.0.2

Antonino CARUSO, BUCCIERO

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

235^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**Interviene ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Bianchi, presidente di Sviluppo Italia S.p.A., accompagnato dai dottori Tessari, Sprovieri, Pellegrini e Ca' Zorzi.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA***(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie**(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti: seguito e conclusione dell'esame del testo; rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MORANDO illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge n. 4014, recante disposizioni in materia di riordino dei servizi pubblici locali, per quanto di competenza, formula le seguenti osservazioni.

«1. Un processo di rapida liberalizzazione dei mercati nel campo dei servizi pubblici locali a rilevanza imprenditoriale (energia, gas, acqua, rifiuti solidi urbani e trasporto collettivo) costituisce un'essenziale componente della politica economica volta ad accrescere la capacità competitiva del sistema Paese, ad aggredire le cause strutturali del *surplus* di inflazione italiana rispetto agli altri Paesi europei, ad elevare la qualità dei servizi offerti alle famiglie e alle imprese.

Si tratta di comparti dove è impossibile – per il combinarsi di fattori tecnologici, economico-sociali, istituzionali – la concorrenza *nel* mercato, poiché caratterizzati da situazioni di monopolio naturale. Appare pertanto

condivisibile la scelta – che ispira il disegno di legge del Governo – di operare per una riforma che introduca in questi comparti concorrenza *per* il mercato.

Proprio la volontà di favorire un rapido processo di liberalizzazione consiglia invece di non perseguire l'obiettivo dell'introduzione di concorrenza *nel* mercato: l'obiettivo persistere di elementi di monopolio naturale offrirebbe infatti le basi – teoriche e pratiche, anche in termini di consenso politico – per travolgere l'intero progetto di liberalizzazione.

2. Appaiono condivisibili gli obiettivi essenziali perseguiti dal disegno di legge: la separazione tra regolatori e gestori; la riduzione dello sfruttamento monopolistico degli utenti; una gestione economico-imprenditoriale che tuteli meglio la proprietà delle reti e dei mezzi di produzione, sia essa pubblica o privata.

Per le ragioni esposte al punto 1, lo strumento atto al conseguimento di questi obiettivi è quello della gara periodica per la concessione a condurre il servizio, in cambio del diritto a disporre dei ricavi rivenienti dalla gestione dello stesso.

Si tratta di uno strumento che appare l'unico idoneo all'introduzione di concorrenza *per* il mercato, che presenta però due limiti, dei quali è utile tenere conto nell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti: in primo luogo, è possibile che si sviluppino comportamenti collusivi tra le imprese; in secondo luogo, è possibile che l'incompletezza dei contratti vanifichi di fatto, *ex post*, gli effetti della gara sul versante dei prezzi e/o della qualità.

Per far fronte al primo problema, è utile un riferimento al ruolo e all'attività della Autorità per la tutela della concorrenza. Quanto al secondo, appare necessario rafforzare gli strumenti – già previsti dal disegno di legge – dell'attività di regolazione in capo agli enti locali. Appare in proposito utile intervenire sul comma 2 dell'articolo 23 del disegno di legge, per fare riferimento a livelli specifici e generali di qualità determinati dalle autorità di regolazione dei servizi pubblici, per i settori nei quali queste sono già esistenti ed operanti. In questo quadro – e sempre con riferimento alla qualità, anche di tipo ambientale, dei servizi e delle prestazioni – è utile precisare che nei settori in cui sono istituite le autorità di regolazione, i requisiti e gli *standard* di qualità fissati dall'ente locale non possono essere inferiori rispetto a quelli determinati dalle autorità stesse. Il riferimento a "carte dei servizi" autodecise a livello locale appare infatti una insoddisfacente tutela della qualità, laddove esistano riferimenti più ampi di livello nazionale ed europeo.

Per i comparti nei quali le autorità non esistono, appare più coerente con un organico disegno di riforma in senso federale dello Stato che strumenti di servizio all'attività di regolazione degli enti locali vengano istituiti, con il concorso determinante degli stessi, con una dimensione su base regionale, così perseguendo al tempo stesso un impiego razionale delle relative risorse finanziarie ed umane e la possibilità di introdurre la specificità territoriale tra gli elementi che compongono lo *standard* qualitativo del servizio.

Un'efficace rete di strumenti di regolazione – che faccia leva sulle autorità già esistenti, a partire da quella per la tutela della concorrenza per giungere a quelle di settore, e le completi con quelle previste da questo disegno di legge – è essenziale anche al fine di impedire che il sistema del *price-cap* per la determinazione delle tariffe manifesti il suo più significativo inconveniente: una spinta sulle imprese ad aumentare il profitto a scapito della qualità.

3. La liberalizzazione del mercato italiano dei servizi pubblici locali a rilevanza imprenditoriale è una scelta utile al Paese e coerente con gli indirizzi e le direttive dell'Unione europea. È quindi indispensabile che sia inflessibilmente applicato, in tutto il mercato europeo, il principio di reciprocità, così come è già accaduto per il comparto dell'energia elettrica e del gas.

Il disegno di legge (art. 23, comma 1) introduce una clausola di salvaguardia della reciprocità, quando esclude dalle gare per la concessione le società che in Italia o all'estero gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di altra procedura "chiusa". La questione appare però non ben risolta per il periodo di transizione: le grandi imprese europee che gestiscono in monopolio i servizi pubblici locali e sono in corso di trasformazione, possono partecipare alle gare in Italia *prima* che nelle loro città o nei loro territori "di origine" i servizi loro affidati direttamente siano stati oggetto di una gara per la concessione?

Il pungolo della competizione è certamente fattore decisivo per l'accrescimento delle capacità competitive delle imprese italiane, peraltro troppo piccole. Ma è possibile che il sistema delle imprese nazionali venga ingiustamente penalizzato – specie nel periodo transitorio tra l'attuale regime e quello a liberalizzazione avvenuta – dalla concorrenza di grandi aziende europee che, tra le mura domestiche, agiscono in situazione di monopolio.

Appare quindi utile chiarire se quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame si riferisce ad aziende nazionali, o ad aziende nazionali ed europee. In quest'ultimo caso, andrebbe riproposta una norma per l'affermazione della reciprocità.

4. Il conseguimento degli obiettivi posti a base del provvedimento dipende dalle scelte che verranno compiute in tema di durata del periodo transitorio (fino alla prima gara) e di durata dei contratti (tra una gara e quella successiva).

Per ciò che attiene alla durata dei contratti, nella situazione a regime, appare utile una differenziazione per settore. Anche tenendo conto del parere dell'Autorità garante della concorrenza, che ritiene che la competitività di un settore economico sottoposto a riserva sia meglio tutelata quando la fissazione della durata della concessione viene lasciata al negoziato tra le parti e non determinata per legge, sembra opportuno suggerire che la legge fissi soglie massime settore per settore, così come attualmente previsto dal comma 15 dell'articolo 22 del disegno di legge in esame.

Nella determinazione di queste soglie massime appare opportuno considerare che i comparti nei quali i costi di investimento non sono

molto elevati – e nei quali i mezzi di produzione sono anche fisicamente, oltre che economicamente, trasferibili – le gare frequenti conseguono lo scopo di eliminare rendite monopolistiche e non vanno a detrimento degli investimenti e della manutenzione. Al contrario, gare troppo frequenti in comparti nei quali i costi di investimento sono molto elevati scoraggiano gli investimenti e si risolvono in un danno per la proprietà degli impianti e per gli utenti.

D'altra parte, va considerato come fattore oggettivo di freno alla contendibilità il fatto che il monopolista gestore è comunque avvantaggiato – rispetto ad un potenziale subentrante – da quegli investimenti non trasferibili (conoscenza e risorse umane) che certamente non possono essere indennizzati, ma costituiscono fattori di produzione il cui controllo può rivelarsi decisivo ai fini dell'aggiudicazione della gara.

Nella definizione della durata del periodo transitorio, il Parlamento e il Governo debbono tenere conto di un *handicap*, costituito dalle scelte operate – proprio in tema di durata della transizione verso la liberalizzazione – nel campo delle concessioni autostradali e nel settore dell'energia elettrica. Esigenze di valorizzazione del patrimonio pubblico – che hanno imposto tempi lunghi in questi due settori – si propongono anche per gli attuali monopolisti, pubblici e privati, nel settore dei servizi pubblici locali.

D'altra parte, va anche rilevato che in tali settori il Paese presenta squilibri, territoriali e non, per molti aspetti drammatici, che possono essere superati solo attraverso massicci investimenti pubblici e privati. E questi ultimi possono effettivamente aver luogo solo se si determina un'effettiva apertura dei mercati. In questo quadro, appare in generale opportuno che da un lato il periodo transitorio, fissato con validità *erga omnes*, sia anche più breve di quello previsto dal disegno di legge, dall'altro esso possa essere allungato – anche per percentuali più elevate di quelle previste dal disegno di legge – in presenza di comportamenti e scelte "virtuosi" dei regolatori e dei gestori, volti ad accrescere le dimensioni delle aziende, a procedere ad aggregazioni di unità più piccole, ad accelerare processi di privatizzazione.

5. Quanto al mutamento dell'assetto proprietario delle aziende monopoliste pubbliche che operano nel settore dei servizi pubblici locali, va anzitutto rilevato che esso deve essere perseguito come strumento di valorizzazione del patrimonio pubblico, a sua volta funzionale alla liberalizzazione del mercato.

È auspicabile che la collocazione sul mercato dei titoli di proprietà delle aziende pubbliche trasformate in società di capitale avvenga secondo il modello dell'azionariato diffuso di tipo locale e perseguendo forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti alla proprietà.

6. È auspicabile che il disegno di legge in esame contenga una normativa atta a tutelare l'apertura dei mercati di tutte quelle attività (ad esempio, installazione e manutenzione di impianti a valle dei contatori) che non possono essere svolte da società "partecipate" dal gestore mono-

polista senza che questo rappresenti una forte penalizzazione delle imprese private – specie artigiane – che operano nel settore.».

Dopo gli interventi del presidente COVIELLO e del senatore AZZOLLINI, finalizzati a sollecitare alcuni chiarimenti, interviene il senatore PIZZINATO che suggerisce che nell'ambito del parere sia maggiormente approfondito l'aspetto del trattamento, soprattutto nella fase di transizione, dei dipendenti delle società di gestione dei servizi locali, anche in relazione ai diversi sistemi previdenziali e alla necessità della omogeneizzazione delle relative prestazioni. Evidenzia, inoltre, l'esigenza di valorizzare il ruolo dei dipendenti come azionisti, assegnando loro eventualmente alcuni vantaggi – ad esempio di rappresentanza nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale – nel caso di mantenimento della partecipazione azionaria.

Fa, infine, presente che il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito è già scaduto da tempo e che in Aula possono essere ripresentati solo gli emendamenti già discussi in Commissione: sarebbe pertanto auspicabile sollecitare una riapertura di detti termini.

Il senatore MANTICA, dopo essersi brevemente soffermato sulla necessità di definire più puntualmente i criteri procedurali per l'esame dei disegni di legge collegati e dopo aver espresso alcune perplessità in merito ai sistemi di assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni competenti, esprime sì apprezzamento per la proposta illustrata del relatore Morando – che evidenzia una approfondita analisi delle questioni principali del disegno di legge, recante comunque apprezzabili innovazioni – ma preannuncia la propria astensione, in quanto il provvedimento appare poco coraggioso e insufficiente rispetto alle esigenze del mercato nazionale in confronto al contesto europeo. Ritiene infatti che le esperienze fatte debbano sollecitare alcune riflessioni sui possibili problemi delle procedure di liberalizzazione: in particolare, si sofferma sulla privatizzazione delle farmacie nelle città di Bologna e Milano, nelle quali è emersa la differenza tra la dismissione del singolo bene e la vendita di un prodotto che ha un valore superiore in quanto rientra in una rete di distribuzione. Nell'esprimere perplessità sulla posizione assunta dalla Confindustria, ritiene necessario chiarire gli obiettivi del percorso di liberalizzazione, valutando il ruolo da assegnare agli enti locali nella proprietà e nella gestione delle attività. In relazione all'apertura dei mercati degli altri Paesi europei, pur ritenendo condivisibile la richiesta di reciprocità, non la considera risolutiva in quanto l'effetto finale dipende dalla capacità delle società italiane di competere sul mercato internazionale; ricorda inoltre l'esperienza dei consorzi *ad acta* tra piccoli comuni, nei quali una facciata di natura privata maschera criteri di assegnazione senza il ricorso a gara. Dopo aver sottolineato che le autorità indipendenti hanno finora completamente rea-

lizzato gli obiettivi loro assegnati, evidenzia l'inopportunità di prevedere la creazione di ulteriori enti, cui delegare la responsabilità politica.

Il senatore AZZOLLINI, nel preannunciare il voto di astensione a nome del Gruppo di Forza Italia e dichiarato di concordare con il senatore Mantica sulla necessità di una maggiore determinazione nell'affrontare il tema in discussione, precisa che nello schema di parere illustrato dal relatore vi sono alcuni elementi condivisibili, quali ad esempio la necessità di procedere comunque in un percorso di liberalizzazione e la richiesta di reciprocità, che consenta all'Italia di competere paritariamente in ambito europeo per la difesa dei propri interessi; vi sono, peraltro, altri aspetti su cui non può concordare, soprattutto quando rivelano che non si persegue la realizzazione di una effettiva concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali. Pur riconoscendo le caratteristiche diverse di ciascun settore, ritiene che l'approccio del disegno di legge sia caratterizzato da eccessiva timidezza, e incapacità di creare meccanismi realmente concorrenziali nel mercato e condizioni di valorizzazione delle proprietà finalizzate alla liberalizzazione. Dopo aver concordato con l'opportunità di concedere ai lavoratori dipendenti la possibilità di partecipare alla proprietà azionaria delle società di servizi, ritiene che il parere dovrebbe suggerire la soppressione della *golden share* per i Comuni, in relazione alla quale occorrerebbe comunque specificare che si tratta di un potere attribuito agli enti locali in via eccezionale e fortemente limitato, anche da un punto di vista temporale.

Il senatore FERRANTE esprime l'avviso che il principio di reciprocità sia difficilmente applicabile, considerato che mancano indirizzi puntuali della Commissione europea al riguardo, così come non sono contemplati meccanismi che certifichino la partecipazione di un'impresa ad una gara; riterrebbe pertanto opportuno un completamento del testo al riguardo, paventando altrimenti il rischio che si possa verificare un irrigidimento nel processo di armonizzazione fra gli Stati membri.

Non essendovi altre richieste di intervento, replica il relatore MORANDO rilevando, in ordine ai problemi sollevati dal senatore Pizzinato, che il testo già fornisce una definizione delle situazioni contrattuali dei dipendenti, mentre potrebbe essere utilmente prevista nell'ambito del parere una valutazione specifica degli elementi previdenziali per ciascun lavoratore; ritiene poi che la proposta di parere già contenga una forte sollecitazione in direzione della diffusione dell'azionariato presso i dipendenti stessi. Quanto ai rilievi del senatore Azzollini, sottolinea che lo schema di parere incoraggia in modo esplicito verso un'ulteriore liberalizzazione, ma non può spingersi a richiedere che il provvedimento tenda a realizzare una concorrenza nel mercato che, allo stato, non sarebbe realizzabile per molteplici fattori di ordine esogeno: premere in questa direzione non sarebbe, pertanto, un atto di coraggio, ma di superficialità. Al contrario, la proposta di parere contiene indicazioni che, nel sollecitare la regola-

zione della durata dei contratti e della fase transitoria secondo tempi non eccessivamente lunghi, favoriscono la creazione di condizioni di una forte concorrenzialità. Nel rilevare che il principio di reciprocità è già contenuto in diverse direttive europee concernenti ad esempio i settori del gas e dell'elettricità, fa presente che la tematica dei poteri dei soggetti regolatori deve tener conto che già esiste la possibilità di ricorrere all'Autorità nazionale competente la quale, a suo avviso, potrà farsi carico anche delle problematiche di carattere ambientale. Pur essendo opportuno tener conto dei diversi *standard* di qualità dei servizi erogati dalle imprese localizzate nelle diverse aree del Paese, occorre evitare una proliferazione eccessiva delle *authorities*, prendendo quale riferimento, al massimo, la dimensione regionale.

Il sottosegretario VIGNERI ricorda che dopo l'attribuzione del carattere di «collegato» al disegno di legge n. 4014, la 1^a Commissione ha riaperto i termini per la presentazione degli emendamenti e, comunque, attualmente l'*iter* di tale provvedimento è in fase molto avanzata. Chiarisce poi, in merito al principio di reciprocità, che la relativa disposizione opererà durante la fase transitoria a vantaggio dell'Italia, in quanto possono concorrere per l'affidamento le imprese italiane già affidatarie dirette. Dopo aver chiesto una spiegazione del riferimento, contenuto nella proposta di parere, al negoziato delle parti, afferma che i tempi previsti nel provvedimento costituiscono limiti massimi, tra l'altro modificabili per settore e sui quali, in ogni caso, la Commissione di merito sembra orientata verso una riduzione.

Il relatore MORANDO, preso atto del significato del comma 10 dell'articolo 2, fa presente che il negoziato potrebbe essere necessario anche per la fase successiva alla gara; ritiene comunque opportuno dare indicazioni alla Commissione di merito relativamente alla valutazione di quegli emendamenti volti a dilazionare o restringere i tempi previsti dal provvedimento.

Il senatore MARINO preannuncia la propria astensione, riservandosi una valutazione definitiva dopo la conclusione dell'esame di merito. Attualmente, nutre infatti perplessità sulla capacità del provvedimento di incidere significativamente nel settore, determinando nel contempo il rischio di una proliferazione delle autorità di regolazione.

Anche il senatore PIZZINATO preannuncia la propria astensione in quanto la trattazione del provvedimento è avvenuta nell'ambito di una procedura che, sia pure formalmente corretta, non consente la presentazione di eventuali emendamenti connessi con l'esame svoltosi nella Commissione bilancio.

Il relatore MORANDO modifica la proposta di parere, accogliendo il suggerimento del senatore Pizzinato sulla situazione previdenziale dei lavoratori delle imprese attualmente operanti nel settore.

La Commissione, infine, a maggioranza, accoglie la proposta di parere sul testo del disegno di legge così modificata. È invece rinviato l'esame degli emendamenti.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente COVIELLO propone, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, che l'odierna seduta, per la parte che riguarda l'audizione del Presidente di Sviluppo Italia S.p.A., venga trasmessa mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: audizione del presidente di Sviluppo Italia S.p.A., professor Patrizio Bianchi
(R048 000, C05^a, 0001^o)

Il presidente COVIELLO, ricordato l'impegno e l'attenzione che la Commissione bilancio ha riservato alle tematiche connesse con l'istituzione della società Sviluppo Italia, rivolge parole di benvenuto e di ringraziamento al presidente Bianchi, formulandogli altresì l'augurio di una proficua prosecuzione dell'attività finora svolta con grande senso di responsabilità. Sottolinea poi la rilevanza del primo rapporto annuale trasmesso dalla società per le finalità conoscitive dell'indagine in materia di aree depresse che sta occupando da tempo la Commissione.

Il presidente BIANCHI, nell'illustrare il rapporto annuale sulle attività di Sviluppo Italia e dopo aver consegnato una memoria alla Presidenza sull'ulteriore operato, si sofferma sulle fasi di riordino societario, di rilevazione delle precedenti attività e di avvio di nuovi interventi messe in atto a decorrere da gennaio del 1999. In particolare, in seguito alla nomina del consiglio d'amministrazione, è iniziata una attività di verifica dei numerosi e frammentati enti di promozione e società precedentemente operanti, caratterizzata da un approccio operativo, trattandosi di procedere all'accorpamento – secondo la normativa privatistica – di società estremamente diverse. Dopo aver rilevato che la definizione del piano di riordino è stata completata entro maggio, in anticipo rispetto ai tempi previsti, sottolinea che a metà settembre si è potuto effettuare un aumento di capitale di grande rilievo, in gran parte attribuibile all'emersione del valore di in-

sieme delle società conferite. Illustra, quindi, le caratteristiche di tali società, alcune con capitale proprio limitato e operanti mediante fondi assegnati, altre dotate di mezzi propri e partecipazioni: si trattava, comunque, di società con proprie normative specifiche e diverse strutture contrattuali, che hanno richiesto non solo un riordino societario ma anche un intervento normativo e contrattuale al fine di pervenire ad una armonizzazione delle posizioni, anche per i lavoratori dipendenti. In relazione a questi ultimi, fa presente che non sono state effettuate nuove assunzioni, ma è stata perseguita una politica di valorizzazione delle risorse umane già presenti nel gruppo. Durante tale percorso di riorganizzazione, è stato comunque assicurato l'obiettivo di garantire, secondo le direttive ricevute, la continuità delle attività già in essere, operando altresì una verifica della validità degli impegni; contemporaneamente è stata realizzata una operazione di riorientamento effettivo dell'attività. Dopo aver ricordato le operazioni di separazione delle competenze in materia di lavoratori socialmente utili e di attività territoriali, accorpate alle altre competenze di Progetto Italia, ritiene che la struttura sia oggi uno strumento finanziario in grado di intervenire per l'apertura del mercato e di rispondere agli obiettivi previsti.

Si sofferma quindi sulle iniziative per l'imprenditoria giovanile, dando conto dei progetti approvati e delle iniziative avviate, con specifico riferimento a ciascuna società interessata e facendo presente che l'attività si è basata principalmente sulle società inizialmente trasferite in Sviluppo Italia. Un'attenzione particolare è stata riservata, nella parte del lavoro riguardante la continuità delle attività già svolte, alla loro più razionale distribuzione sul territorio, d'intesa con le Regioni. Per quanto riguarda gli obiettivi e i contenuti delle nuove attività, Sviluppo Italia ha avviato una serie di iniziative finalizzate a promuovere e valorizzare i settori innovativi, favorire il trasferimento di innovazioni nei settori strategici per il Paese, evidenziare e integrare le specializzazioni dei sistemi di sviluppo locale e attrarre investimenti italiani ed esteri. Dà conto, in particolare, di un protocollo d'intesa con la regione Campania volto a favorire la fuoriuscita dal sommerso delle attività esercitate nei settori qualificati come primari, nonché delle azioni realizzate per valorizzare la fornitura di servizi a piccole e piccolissime imprese, promuovere settori strategici per lo sviluppo, potenziare le vocazioni del territorio ed effettuare un monitoraggio dei patti territoriali. È di fondamentale importanza chiarire che l'intento di Sviluppo Italia non è mai stato quello di svolgere un'attività surrogatoria delle funzioni proprie delle pubbliche amministrazioni, così come avviene in alcuni Paesi europei. L'attività della società, che a regime opererà con una ventina di persone ed in stretto collegamento con gli uffici delle ambasciate, dell'ICE, dell'Unioncamera e delle camere di commercio all'estero, è di natura essenzialmente aggiuntiva e si esplica qualora richiesta. Nel corso dei frequenti contatti già intervenuti con i citati uffici operanti all'estero, in continuo raccordo con le Regioni, è emersa l'esigenza di effettuare un intenso lavoro di rilancio della immagine del Paese, poiché non sono affatto chiare le opportunità di investimento che pure esistono già attualmente. Nel corso dell'attività finora

svolta al riguardo, è apparso altresì evidente come la comunicazione sia lo strumento chiave per consentire alla società di perseguire i diversi obiettivi prima indicati. Nel rilevare poi la necessità dell'istituzione di un fondo per il finanziamento di specifici progetti e delle attività aggiuntive che venissero richieste, al fine di garantire alla società Sviluppo Italia certezza di risorse, ricorda che la società ha dovuto far fronte ad ingenti pagamenti per spese di perizie che, secondo il Ministero del tesoro, devono rimanere a carico della società medesima: ciò anche in considerazione del riordino approvato dal consiglio di amministrazione lo scorso 18 novembre, volto anche a garantire una forte presenza della società sul territorio. Soffermandosi sulle modifiche del decreto istitutivo all'esame del Parlamento, esprime l'avviso che il ruolo da lui svolto nella prima fase deve essere assegnato alle aree operative, lasciando alla presidenza compiti di indirizzo e garanzia. Conclude sottolineando che la società Sviluppo Italia non è nata per farsi carico in modo esclusivo dello sviluppo del Mezzogiorno.

Si apre il dibattito.

Il presidente COVIELLO chiede quale sia stato il rapporto della società con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, ricordando che una forma di monitoraggio degli strumenti di programmazione negoziata era stata contemplata fin dall'istituzione di Sviluppo Italia.

Il senatore AZZOLLINI rileva l'opportunità di svolgere il dibattito in un'altra seduta.

Si associa il senatore CURTO.

Il presidente COVIELLO assicura che il dibattito non si chiuderà nella seduta odierna.

Il senatore FERRANTE chiede un aggiornamento rispetto alle notizie riportate dalla stampa sui cambiamenti intervenuti dopo il completamento della fase iniziale di attività. Esprime poi il dubbio che le modifiche del decreto istitutivo, all'esame del Parlamento, non riescano a configurare la funzione della società in modo conforme a come era stata inizialmente concepita.

Il senatore FIGURELLI chiede notizie e documenti sulle iniziative avviate e sui rapporti con le Regioni, rilevando che la società ha forse riservato un'attenzione prevalente alla Campania.

Il presidente BIANCHI consegna alla Presidenza la documentazione richiesta dal senatore Figurelli, e segnala comunque che contiene anche dati riservati sulla situazione contrattuale delle imprese. Riservandosi poi di fornire informazioni più complete, afferma che continuerà a repli-

care alle opinioni anche offensive e distorte riportate dalla stampa solo nelle sedi proprie, in coerenza con quanto ha fatto finora. In merito al rapporto con il Dipartimento citato dal presidente Coviello, rapporto, che è stato sempre molto chiaro, riconosce come tale organo abbia sviluppato un'attività di enorme rilevanza sul piano metodologico che, a suo avviso, richiede una stabilizzazione dei quadri programmatori ed una intensa attività informativa per portare tutti gli strumenti esistenti a conoscenza delle Regioni. Fa poi presente che la società Sviluppo Italia ha operato senza privilegiare alcuna area territoriale e limitandosi a svolgere sempre una attività istruttoria, come il Ministro del tesoro può facilmente verificare. Anche con le Regioni sono stati tenuti rapporti proficui in coerenza con le direttive ricevute dalla società. Le iniziative svolte non sono state né fantasiose né prive di significato economico; inoltre, benché orientate in via prioritaria verso lo sviluppo del Mezzogiorno, sono state finalizzate soprattutto alla creazione di sinergie capaci di mettere in rete le attività al di là della dimensione territoriale.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

306^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(4362) Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale fa presente che l'articolo unico del disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, prevede lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo al 31 dicembre 1999, e cioè il 3 gennaio 2000, di tutti i termini relativi ad ogni tipo di adempimento o pagamento, anche se riferiti al computo di periodi di prescrizione o decadenza che debba avvenire per il tramite di operatori attivi sul sistema dei pagamenti della Banca centrale scadenti il 31 dicembre stesso. Incidentalmente, il relatore sottolinea che tale disposizione ricalca quella contenuta nella legge 24 gennaio 1962, n. 13, emanata per disciplinare la proroga dei termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle banche.

Egli fa presente poi che la disposizione è originata da una esplicita richiesta del Governatore della Banca Centrale Europea rivolta al Presidente del consiglio dei ministri economici e finanziari dell'Unione europea, in considerazione del fatto che il sistema dei pagamenti «Target» verrà chiuso nel giorno 31 dicembre 1999 per permettere l'adozione preventiva di misure che evitino i problemi informatici legati al passaggio all'anno 2000. Da qui, la raccomandazione ai ministri finanziari dei Paesi appartenenti all'Unione europea di far sì che il 31 dicembre 1999 venga dichiarato giorno non lavorativo, in modo da permettere di anticipare il

back-up dei sistemi informatici degli operatori finanziari, riducendo così al minimo i rischi derivabili dal «*millennium bug*». La normativa in esame discende quindi dalla necessità di rispettare l'impegno preso dal Governo italiano a livello comunitario. Il relatore fa poi presente che la chiusura generalizzata dei sistemi di pagamento impone di estendere la proroga dei termini a tutti i soggetti che operino direttamente o indirettamente sul circuito gestito dalla Banca d'Italia: banche, Poste, intermediari finanziari, società fiduciarie, imprese assicurative, sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari e casse di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari. Specifica, infine, che l'elencazione dei soggetti che beneficiano della proroga può essere integrata dal Ministero del tesoro.

In relazione alla oggettiva utilità del provvedimento in esame, il relatore ne auspica la rapida approvazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VENTUCCI chiede al sottosegretario Pinza di chiarire se la proroga concerne anche i pagamenti dei diritti doganali e dell'IVA sugli scambi internazionali, in scadenza il 31 dicembre 1999. Data la rilevanza di tale questione, egli si riserva di presentare uno specifico ordine del giorno per chiarire eventuali dubbi interpretativi

Il sottosegretario PINZA si riserva di approfondire tale questione.

Il presidente GUERZONI propone di fissare per le ore 13 di domani, venerdì 3 dicembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

373^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (n. 130)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C07^a, 0019^o)

Il relatore LOMBARDI SATRIANI, ricordate brevemente le attività dell'Osservatorio, illustra il prestigioso *curriculum* del professor Iginio Marson, che il Governo propone di nominare Presidente dell'Osservatorio stesso ed invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ASCIUTTI, BEVILACQUA, BISCARDI, BRUNO GARNERI, DE ANNA (in sostituzione del senatore Toniolli), DONISE, GIARETTA (in sostituzione del senatore Monticone), LOMBARDI SATRIANI, LORENZI, MARRI, MASULLO, NAVA, PACE, PAGANO, PAPPALARDO e RESCAGLIO (in sostituzione del senatore Bo). La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Marson è approvata con 13 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astenuto.

Schema di decreto ministeriale recante: «Approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo» (n. 571)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

(R139 b00, C07^a, 0060°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prosegue il dibattito. Il senatore MARRI sottolinea come il provvedimento in esame non presenti alcuna coerenza con il processo di riforma che investe la scuola sin dalle sue fondamenta su profili decisivi quali il riordino dei cicli, l'autonomia, la parità. Risulta, in particolare, grave il fatto che le disposizioni vigenti in materia di fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola elementare non siano estese agli anni di istruzione immediatamente successivi, che in sede di riforma dei cicli si vogliono invece far rientrare nel ciclo di istruzione primaria. Tale estensione della fornitura gratuita, sì da renderla corrispondente all'obbligo scolastico, recherebbe notevole vantaggio per i cittadini, tanto più che la libertà del prezzo non è di per sé fattore che determini una maggiore qualità del prodotto. Si tratta di innovazione fortemente auspicabile e realizzabile; per contro, la medesima gratuità dei libri di testo va intesa in senso selettivo ossia deve essere garantita, anche nella scuola elementare, solo alle fasce di reddito più deboli, destinando le maggiori risorse così disponibili alla fornitura gratuita ai meno abbienti anche per gli anni successivi di scuola dell'obbligo.

Numerose altre osservazioni critiche potrebbero essere mosse – egli rileva – allo schema di decreto, che tra l'altro non chiarisce il punto dell'adozione, da parte di insegnanti che abbiano richiesto il trasferimento, di libri di testo poi dismessi dagli insegnanti successivi, con conseguente oneroso esborso da parte delle famiglie. Sono inoltre ampiamente condivisibili le annotazioni svolte dal senatore Brignone nel suo articolato intervento. Per questo complesso di motivi, annuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore MASULLO concorda con l'esposizione della relatrice e annuncia il suo voto favorevole, corredato tuttavia da due rilievi, concernenti il primo la mancata considerazione del problema, da lui sollevato anche con una interrogazione, del peso – a volte eccessivo per i troppi libri – degli zaini degli studenti, il secondo la prolissità di taluni passaggi dello schema di decreto, che rischiano di creare più problemi di quanti non risolvano.

Concluso il dibattito, replica la relatrice BRUNO GANERI, rilevando come il provvedimento affronti una problematica particolarmente avver-

tita, come evidenzia il gran numero di questioni cui è stato fatto riferimento nei diversi interventi. Tra queste, l'obiezione circa i contenuti dell'apprendimento o i criteri di valutazione (che avrebbero dovuto essere maggiormente presenti nell'impianto del provvedimento) non pare fondata, risultando di contro ampia la considerazione che questi profili ricevono nello schema di decreto. La stessa argomentazione può valere altresì in ordine alla configurazione della gratuità dei libri di testo (se assoluta ovvero relativa per fasce di reddito), cui dovrà darsi soluzione una volta definito l'assetto dell'obbligo scolastico. Lo schema inoltre reca taluni chiarimenti da giudicare positivamente, in ordine ad esempio alla dimensione europea dei libri di testo, e fornisce adeguate risposte su questioni quali il costo dei libri, le continue riedizioni, il peso dei volumi. Si ravvisa nel provvedimento lo sforzo di affrontare, con indicazioni logiche e condivisibili, tale viluppo problematico, trovando un punto d'equilibrio tra gli interessi di soggetti diversi (famiglie e bambini, editori, docenti) all'interno di regole che non limitano l'autonomia scolastica. Ulteriori aspetti risultano persuasivi, come l'esatta considerazione del valore del libro, da integrare altresì con altri strumenti didattici in dotazione alla scuola, la valorizzazione delle decisioni degli organi collegiali, l'intensificazione del controllo di qualità e il riferimento agli indicatori didattici.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole, suggerendo peraltro di modificare il punto 12 dell'allegato A dello schema, nel senso di rendere obbligatoria e non facoltativa la conferma dei libri di testo fino ad esaurimento del corso.

Il presidente BISCARDI chiede un chiarimento alla relatrice circa l'osservazione critica da lui formulata sulla previsione dello schema (recata dall'articolo 2, comma 4), secondo cui il collegio dei docenti potrebbe deliberare motivati incrementi della spesa per la dotazione libraria.

La relatrice BRUNO GANERI ritiene che vi siano fondate ragioni a favore del mantenimento nel testo di tale previsione, della quale il collegio dei docenti, nella sua piena responsabilità, saprà comunque fare valida e cauta utilizzazione.

Il sottosegretario Nadia MASINI fa presente in via preliminare che il provvedimento in esame dà attuazione a norme di legge, che non può modificare. La revisione pertanto dell'intera materia richiede una iniziativa legislativa, posti i ben limitati margini di discrezionalità consentiti. Inoltre, la fase di progressivo cambiamento del sistema scolastico in atto impone che i libri di testo risultino in armonia con gli indirizzi della riforma generale. In ordine a puntuali richiami svolti nel corso del dibattito, osserva che la valutazione del costo massimo della dotazione libraria all'interno della scuola deve essere anch'essa oggetto di periodico controllo circa la sua congruità, al pari di quanto deve valere per il complesso delle disposizioni recate dallo schema. La scelta poi di attribuire la determinazione di tale costo al collegio dei docenti, che deve esserne correspon-

bile e non organo di semplice ratifica, discende dalla configurazione di competenze e responsabilità nell'istituzione scolastica, che non può essere in questa sede oggetto di revisione. Quanto alle biblioteche scolastiche, è in corso un progetto che mira a garantirne lo sviluppo, suffragato da un adeguato finanziamento. Per quanto concerne il peso eccessivo degli zaini e la tendenza a un carattere onniscientifico dei libri di testo, l'articolo 3 dello schema dà risposte mirate, così come – per la diversa questione concernente il costo e la sua sostenibilità da parte delle famiglie – dà trasparenza alle modalità di determinazione del prezzo, sollecitando altresì controlli di qualità, la cui certificazione peraltro non può esser certo espressa dal Ministero.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con l'osservazione enunciata dalla relatrice.

Il senatore LORENZI dichiara il suo voto contrario e si dice stupefatto per la mancata percezione da parte della Commissione di tutti i pericoli insiti nello schema di decreto, da lui esposti già nella scorsa seduta e in estrema sintesi condensabili nell'approdo a un manuale di Stato.

Il senatore BRIGNONE rimarca come il Governo abbia dato sostanzialmente ragione alle obiezioni tecniche avanzate nel dibattito, senza tuttavia mostrare la disponibilità a modificare alcunché. Eppure le determinazioni circa i criteri di adozione dei libri di testo, così come assunte nello schema, incidono, e a fondo, su tutto l'operato della classe docente. Per questo, particolarmente grave risulta il fatto che il Governo non assuma bensì eluda le sue responsabilità, in una materia in cui evidentemente figurano interessi di soggetti diversi, quali famiglie ed editori. La scelta del Governo si sostanzia nell'emanazione di disposizioni dal contenuto ovvio e in nulla innovativo, come può agevolmente rilevarsi ad un analitico esame. Numerosi elementi, inoltre, permangono non chiariti, come il computo del costo complessivo della dotazione dei libri di testo in caso di loro acquisto parziale, conseguente alla fascicolazione dei volumi, o la possibilità o meno per le istituzioni scolastiche di adottare, nella loro autonomia, criteri ulteriori rispetto a quelli recati dallo schema di decreto. Ove tale atto sia ritenuto non idoneo a dipanare tali interrogativi, esso dovrebbe comunque essere corredato almeno dall'indicazione della sede in cui si affronteranno le questioni sopra accennate. Per le suesposte ragioni, esprime voto contrario a nome del Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord.

Il senatore BEVILACQUA dichiara il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale, rinviando agli interventi dei senatori Marri e Brignone per le motivazioni, posta la necessità di concedere infine spazio al prosieguo della discussione – ch'egli sollecita – del disegno di legge sulla riforma delle Accademie e dei Conservatori, che la Commissione si era impegnata di condurre nella seduta odierna.

Posta ai voti, previa verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice è infine approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(2881-B) *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili, perché relativi a parti non modificate dalla Camera dei deputati o comunque privi di correlazione con le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, i seguenti emendamenti: 2.1, 2.15, 2.16, 2.17, 2.2, 2.18, 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.19, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1.

Avverte quindi che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2881-B (Riforma delle Accademie e dei Conservatori),
impegna il Governo, nell'emanare il decreto di cui all'articolo 2, comma 5, ad acquisire anche il parere del CUN».

0/2881-B/2/7

RESCAGLIO

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2881-B (Riforma delle Accademie e dei Conservatori),

considerato che opportunamente l'articolo 2, comma 7, prevede, per l'emanazione dei regolamenti di attuazione della legge i pareri del CNAM e delle competenti Commissioni parlamentari, invita il Governo ad acquisire altresì il parere del CUN».

0/2881-B/3/7

RESCAGLIO

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2881-B (Riforma delle Accademie e dei Conservatori),

considerato che, nel disegno di legge di riforma delle Accademie e dei Conservatori, è previsto all'articolo 3, comma 3, che, in sede di prima applicazione della legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative

competenze sono esercitate da un organismo del quale fanno parte quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA,

impegna il Governo

a comprendere nell'indicato organismo anche la rappresentanza dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza».

0/2881-B/4/7

BISCARDI

Il relatore ASCIUTTI esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

Concorda il sottosegretario CUFFARO.

Si passa all'esame degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 1 non è stato modificato.

In sede di esame dell'articolo 2, il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra gli emendamenti 2.13 e 2.21, il primo dei quali volto a corrispondere all'esigenza di mantenere l'organico funzionante attualmente presso le istituzioni oggetto del provvedimento, facendo fronte alle inquietudini serpeggianti nel settore e ribadendo, per la fase transitoria, la certezza del lavoro, secondo istanza che appare meritevole della più ampia tutela. Il secondo emendamento mira a precisare in modo inequivoco che per l'immissione in ruolo si attinge, oltre alle graduatorie nazionali permanenti, alle graduatorie dei concorsi per esami e titoli. Non vi è ragione per affidare un chiarimento su così vitale questione alla mera raccomandazione contenuta in un ordine del giorno anziché a una disposizione di legge.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 2.3, 2.12 e 2.20.

Il relatore ASCIUTTI, dopo aver sottolineato come gli emendamenti sopra illustrati presentino profili di dubbia ammissibilità, chiede al presentatore di ritirarli. Diversamente il suo parere sarebbe negativo.

Il sottosegretario CUFFARO sottolinea come la disposizione introdotta dalla Camera dei deputati (all'articolo 2, comma 6 del disegno di legge) faccia richiamo all'articolo 270 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, come modificato dalla legge n. 124 del 1999. Tale intreccio di richiami legislativi induce a ritenere pienamente assicurato il ricorso, ai fini della copertura di posti in organico che si rendano disponibili, anche alle graduatorie concorsuali. Rimarca pe-

raltro come la disposizione introdotta dalla Camera dei deputati innegabilmente avrebbe potuto essere più limpida.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 2.13.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI ritira l'emendamento 2.21, chiedendo di apporre la sua firma all'ordine del giorno n. 0/2881-B/1/7.

La Commissione, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, approva l'articolo 2 nel suo complesso.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 3.2. È indi approvato l'articolo 3 nel suo complesso.

Non essendo stati modificati dalla Camera dei deputati i restanti articoli, si passa alla votazione finale.

Dopo un annuncio di voto favorevole del senatore LORENZI, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2881-B**Art. 2.**

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino alle parole: «ordinamenti autonomi».

2.15

PASSIGLI

Al comma 1, sostituire le parole: «il sistema dell'alta» con le altre: «il sistema pubblico di».

2.16

PASSIGLI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente per le Università».

2.1

RONCONI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e mantengono fino al riordino del settore almeno l'organico funzionante attuale».

2.13

LOMBARDI SATTRIANI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «sono sedi primarie» fino alle parole: «attività di produzione».

2.17

PASSIGLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi di perfezionamento e di specializzazione,

nonché i corsi previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi universitari, diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale e, in convenzionamento con altre istituzioni universitarie, diplomi di laurea e dottorati di ricerca. Ai titoli rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la legge 19 novembre 1990, n. 341».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), eliminare le parole da «nonché» ad «articolo»;

all'articolo 4, comma 3, dopo le parole «al fine del conseguimento» sostituire le parole «dei diplomi accademici» con le parole: «dei titoli universitari di cui all'articolo 2, comma 5»;

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole «e ai corsi di specializzazione» con le altre: «e ai corsi di perfezionamento, di specializzazione, di formazione alla ricerca, di laurea e di dottorato di ricerca di cui all'articolo 2, comma 5, nonché agli altri corsi istituiti in base alla legge 19 novembre 1990, n. 341».

2.2

RONCONI

Al comma 5, sopprimere le parole: «alla ricerca».

2.18

PASSIGLI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Per il reclutamento del nuovo personale docente e non docente da assumere presso le istituzioni di cui all'articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del CNAM, apposite e specifiche procedure concorsuali, con i criteri di cui al comma 8, lettera a).

Il personale docente assunto in seguito all'espletamento delle predette procedure concorsuali acquista lo stato giuridico del personale docente universitario e dispone di apposita e specifica area di contrattazione.

Il personale non docente assunto in seguito all'espletamento delle predette procedure concorsuali acquista lo stato giuridico del personale non docente universitario e dispone di apposita e specifica area di contrattazione.

6-bis. Il personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assume, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stato giuridico del personale docente e non docente universitario.

Detto personale confluisce nelle specifiche aree di contrattazione per il personale docente e non docente previste dal secondo e dal terzo periodo del comma 6.

6-ter. Fino all'entrata in vigore delle graduatorie relative alle procedure concorsuali di cui al comma 6, il reclutamento continuerà ad avvenire ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Anche al personale assunto ai sensi del periodo precedente si applica quanto disposto dal comma 6-bis».

Conseguentemente:

al comma 7, sopprimere la lettera e);

al comma 8, sostituire le parole: «al comma 7» con le seguenti: «ai commi 6 e 7;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al comma 7» con le seguenti: «ai commi 6 e 7».

2.3

RONCONI

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie concorsuali e nazionali di cui all'articolo 270 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fino all'esaurimento delle stesse.».

Conseguentemente, al medesimo comma all'ultimo periodo, dopo le parole: «nelle graduatorie» inserire le altre: «concorsuali e».

2.12

BUCCIARELLI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «alle graduatorie nazionali previste» fino alle parole: «sono trasformate in graduatorie ad esaurimento» con le altre: «alle graduatorie concorsuali e nazionali di cui all'articolo 270 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fino all'esaurimento delle stesse». Conseguentemente modificare l'ultimo periodo come segue: «Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie concorsuali e nazionali sopra indicate, anche se assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge.».

2.20

PASSIGLI

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «per l'immissione in ruolo si attinge, oltre che dalle graduatorie nazionali permanenti, dalle graduatorie concorsuali.».

2.21

LOMBARDI SATRIANI

Al comma 7, premettere le seguenti parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.4

RONCONI

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali, prevedendo modalità e strumenti di raccordo su base territoriale con le altre istituzioni universitarie e con la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

2.5

RONCONI

Al comma 8, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di attivare corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza ad allievi dai dieci anni in su particolarmente dotati, non in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado».

2.6

RONCONI

Al comma 8, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della facoltà di attivare, con l'adeguamento e l'integrazione dei programmi didattici, corsi di formazione di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.».

2.14

LOMBARDI SATRIANI

Al comma 8, lettera e), sopprimere le parole da: «e comunque» fino alle parole: «legalmente riconosciute» e le parole da: «nell'ambito della graduale» fino alla fine della lettera.

2.19

PASSIGLI

Al comma 8, lettera e) sostituire le parole: «nonché istituzioni di nuovi musei e riordino di musei esistenti» con le seguenti: «l'istituzione di nuovi musei e il riordino di musei esistenti».

2.7

RONCONI

Al comma 8, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, anche in rapporto alle altre istituzioni universitarie e al sistema della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;».

2.8

RONCONI

Al comma 8, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con altre istituzioni universitarie ai fini del rilascio di diplomi di laurea, di dottorati di ricerca e di altri titoli universitari previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341».

2.9

RONCONI

Al comma 8, lettera i), alla fine sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti «della presente legge».

2.10

RONCONI

Al comma 8, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis.) verifica periodica di tutto il personale secondo la normativa universitaria vigente, tenendo conto delle specificità culturali e tecniche delle istituzioni di cui all'articolo 1;».

2.11

RONCONI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.2

PASSIGLI

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «in modo che siano comunque rappresentate sia l'Accademia nazionale di arte drammatica, sia l'Accademia nazionale di danza, sia le altre istituzioni di cui alla presente legge;».

3.1

LOMBARDI SATRIANI

Art. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: «diploma di conservatorio e di accademia» con le seguenti: «diploma di conservatorio o di accademia».

4.1

RONCONI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

PASSIGLI

Art. 6.

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli oneri economici a carico degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 resteranno immutati. Nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, sarà previsto il successivo graduale adeguamento alla normativa universitaria, tenendo conto della specificità delle predette istituzioni».

6.1

RONCONI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

402^a Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4159) Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice PILONI, intervenendo nella discussione generale, dichiara di aderire integralmente alle considerazioni svolte dal senatore Battafarano nella sua esposizione preliminare e di condividere le proposte in essa contenute.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare nella discussione generale, il PRESIDENTE, ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a giovedì 9 dicembre alle ore 13, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, in seguito alla richiesta formulata dal senatore Mulas e da altri senatori nel corso della seduta pomeridiana di ieri, si è provveduto a prendere contatti con la segreteria del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di fissare una data per l'audizione sollecitata dai predetti senatori. La segreteria del Ministro si è riservata di comunicare una possibile data entro i primi giorni della prossima settimana.

Il senatore LAURO sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del Documento XXII, n. 51, recante istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ruolo dei sindacati in Italia.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Lauro che sottoporrà la sua richiesta alla prima riunione utile dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici che, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del Regolamento, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

286^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*La seduta inizia alle ore 8,40.**Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CARELLA ricorda che per la corrente settimana erano state calendarizzate ben cinque sedute della Commissione, anche se poi gli impegni parlamentari non hanno consentito lo svolgimento delle sedute notturne di martedì e mercoledì. L'alto numero di sedute programmato era funzionale all'impegno della Commissione di concludere l'esame dei disegni di legge sulla procreazione assistita nei ristretti termini concessi dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari – termini peraltro che in base alle ultime determinazioni della Conferenza stessa saranno lievemente allungati – senza trascurare gli altri provvedimenti il cui *iter* era ormai avanzato, in particolare i disegni di legge relativi alla disciplina del farmaco e a quella degli istituti zooprofilattici sperimentali.

In considerazione del mancato svolgimento delle sedute notturne, egli invita la Commissione a pronunciarsi sull'opportunità di proseguire questa mattina l'esame dei disegni di legge sulla procreazione medicalmente assistita, ovvero di passare all'esame degli emendamenti al testo sul riordino della disciplina farmaceutica.

La senatrice BERNASCONI, relatrice sul testo unificato dei disegni di legge nn. 256 e abbinati in materia di farmaci, propone di passare all'esame degli emendamenti a questo provvedimento. Ella osserva infatti come, ferma restando la necessità di terminare l'esame del testo sulla fecondazione assistita in modo da portarlo alla discussione dell'Assemblea all'inizio dell'anno prossimo, è innegabile la necessità di non bloccare l'esame di provvedimenti altrettanto importanti, come quello sui farmaci, il

cui testo unificato è stato presentato alla Commissione all'inizio dello scorso mese di luglio, e per il quale il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto da quasi due mesi.

Il senatore DE ANNA, nel rimettersi a quelle che saranno le decisioni della Commissione, osserva tuttavia che la proposta di esaminare questa mattina gli emendamenti sui farmaci piuttosto che proseguire il dibattito sulla fecondazione assistita coglie impreparati i componenti della Commissione.

Il senatore MANARA, pur riconoscendo che l'argomento proposto dalla senatrice Bernasconi è iscritto all'ordine del giorno, ritiene che questa mattina tutti i senatori si aspettassero il proseguimento della discussione generale sulla procreazione medicalmente assistita; egli ritiene quindi che non ci siano le condizioni per un esame sereno e meditato degli emendamenti al testo sui farmaci.

La Commissione concorda quindi di proseguire la discussione generale sulla procreazione medicalmente assistita.

IN SEDE REFERENTE

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. - *Norme a tutela dell'embrione umano*

(217) SALVATO. - *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) PEDRIZZI ed altri. - *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(742) LAVAGNINI. - *Norme a tutela dell'embrione umano*

(743) LAVAGNINI. - *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) MAZZUCA. - *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) BUCCIARELLI ed altri. - *Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) PERUZZOTTI ed altri. - *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) TOMASSINI ed altri. - *Norme in materia di procreazione assistita*

(2210) FOLLONI ed altri. - *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

(2350) SERENA. - *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2433) ASCIUTTI ed altri. - *Tutela degli embrioni*

(2963) Lino DIANA ed altri. - *Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) SERENA. - *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. - Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tersio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri. (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° dicembre 1999; prosegue la discussione generale.

Il senatore DE ANNA osserva che la procreazione della vita umana, nelle fasi del concepimento e successivamente della gestazione, implica una serie di problemi di carattere etico che vanno affrontati, anche da chi si richiami ad un codice morale di origine non peculiarmente religiosa, nell'ottica della promozione e della tutela della vita umana.

Il costante riferimento a questi valori deve guidare il legislatore nel definire i limiti entro i quali può essere ammessa la procreazione medicalmente assistita.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati appare sicuramente idoneo a garantire la realizzazione di questi principi etici, in primo luogo in quanto detta una rigorosa disciplina dei diritti di cui sicuramente deve essere considerato titolare l'embrione umano fin dalla sua formazione.

Altrettanto apprezzabile, anche per il suo equilibrio, è la scelta di consentire l'accesso alle tecniche in parola alle coppie sposate e a quelle stabilmente conviventi, in modo da garantire al nascituro la compresenza di entrambe le figure parentali.

Mentre la scelta di limitare le pratiche ammissibili a quelle di carattere omologo appare in linea con la natura degli interventi di assistenza alla procreazione, che devono essere esclusivamente limitati al superamento dell'infertilità della coppia, appare particolarmente apprezzabile la disciplina del consenso informato, che deve essere estremamente puntuale in considerazione del fatto che queste tecniche non sono prive di rischi e di conseguenze negative dal punto di vista medico.

In definitiva il senatore De Anna auspica una rapida approvazione del testo in esame, rilevando che - come si evince dalla difficoltà stessa con cui si è arrivati ad approvarlo a maggioranza alla Camera dei deputati - qualsiasi tentativo di rallentare l'*iter* e di ricercare ulteriori mediazioni determinerà l'impossibilità di varare la legge entro la fine della legislatura.

Il senatore VALLETTA invita in primo luogo i componenti della Commissione ad esaminare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza farsi condizionare da logiche di schieramento che, su una materia

come quella in esame che non implica contrapposte visioni di politica sanitaria ma investe profili nel contempo etici e tecnici, non hanno certamente ragion d'essere. In questo senso desta un qualche sorpresa l'identità di vedute manifestata dai parlamentari di tutti i Gruppi politici.

L'oratore richiama i membri della Commissione alla necessità di approvare un testo che abbia una sua intima coerenza sistematica e che sia ispirato a criteri di razionalità giuridica e di attenzione alle necessità concrete dei cittadini, piuttosto che all'imposizione autoritaria di una visione etica di cui egli, pur in qualità di cattolico, non può non scorgere il carattere astratto.

In particolare, ad esempio, il divieto di ricorrere a tecniche di tipo eterologo – che appare del tutto irrazionale laddove si consideri quale valore sociale viene riconosciuto all'adozione – renderà in gran parte dei casi impossibile superare l'infertilità che si desidera curare, mentre alimenterà la clandestinità ed il ricorso ad interventi al di fuori del territorio nazionale.

Il senatore Valletta sottolinea come lo Stato italiano debba legiferare in piena indipendenza, senza eterodirezioni che avrebbero per esempio impedito in passato di approvare una legge come quella dell'interruzione volontaria della gravidanza che – come egli, convinto e attivo antiabortista, ha avuto a volte modo di verificare – consente una soluzione umana di situazioni altrimenti dolorosissime.

Il senatore Valletta conclude auspicando che la Commissione possa svolgere alcune audizioni informali per approfondire le delicate materie in esame, sottolineando anche la necessità di difendere l'autonomia di valutazione del Senato, come la Camera dei deputati ha giustamente ritenuto di dover fare da parte propria, ad esempio, in materia di trapianti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

183^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(4344) Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere all'8^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BEDIN ricorda che nella seduta di ieri il relatore Lo Curzio ha svolto l'esposizione sul disegno di legge in titolo esprimendo un giudizio complessivamente favorevole salvo alcune osservazioni attinenti alla precisazione dei massimali degli aiuti previsti dall'articolo 2, comma 2, e all'esigenza di notificare alla Commissione europea il regime dei nuovi aiuti. L'oratore, non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, propone pertanto di conferire mandato al relatore nei termini emersi.

La Giunta approva.

(4276) Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 9^a Commissione: non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il presidente relatore BEDIN ricorda che nella precedente seduta ha illustrato il provvedimento in titolo e non avendo rilevato problemi di conformità con la normativa comunitaria propone di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere nei termini proposti.

(33) Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto

(Seguito dell'esame e conclusione. Osservazioni alla 1^a Commissione, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento: favorevoli con rilievi)
(R144 001, C01^a, 0002°)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente BEDIN ricorda che nella precedente seduta il relatore Manzella ha modificato il progetto di parere precedentemente illustrato nel senso proposto dal senatore Manzi. Verificata la presenza del numero legale il Presidente pone ai voti il seguente progetto di parere:

«La Giunta

esaminato il progetto di Atto elettorale in preparazione al Consiglio, sulla base della «risoluzione sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo», approvata dal Parlamento europeo il 15 luglio 1998;

considerato che il paragrafo 4 dell'articolo 190 del Trattato sulla Comunità europea (TCE) vincola il Parlamento europeo ad assumere l'iniziativa per l'elaborazione di tale progetto e attribuisce al Consiglio la definitiva approvazione delle disposizioni relative, previo ulteriore parere conforme del Parlamento, che dovranno essere ratificate dagli Stati membri;

rilevato che la nuova formulazione dell'articolo 190 ha consentito il positivo avvio della procedura per la definizione di principi comuni a tutti gli Stati membri in merito all'elezione del Parlamento europeo;

rilevato che il predetto complesso procedimento di decisione dovrebbe comportare un'attività del Consiglio rispettosa della riserva di elaborazione attribuita al Parlamento europeo con una limitazione, quindi, del potere emendativo del Consiglio, salvo il suo potere di non approvazione;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

il Governo italiano dovrebbe insistere sulla necessità, indicata dal Parlamento europeo, di istituire obbligatoriamente negli Stati a più alta popolazione, attualmente caratterizzati dal sistema della lista unica nazionale, circoscrizioni elettorali, eventualmente combinate sistematicamente con un residuale collegio unico nazionale, ovvero un sistema di liste regionali, al fine di avvicinare gli eletti agli elettori;

il Governo italiano dovrebbe insistere sull'eventualità, nei termini indicati dal Parlamento europeo, che, nelle elezioni europee del 2009, possa costituirsi una circoscrizione unica transnazionale alla quale assegnare una determinata percentuale del totale dei seggi del Parlamento europeo, in coerenza con l'articolo 191 del Trattato sulla Comunità europea, che riconosce il ruolo dei partiti politici a livello europeo quale fattore di

integrazione in seno all'Unione ed il loro contributo a formare una coscienza europea;

il Governo italiano dovrebbe proporre che nell'Atto elettorale sia inserita una clausola di incompatibilità tra mandato parlamentare europeo e mandato nazionale, a partire dalla prossima legislatura europea, salvo che le legislazioni nazionali dispongano espressamente in senso contrario.

La Giunta chiede di allegare le presenti osservazioni al parere della Commissione di merito, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento».

La Giunta approva.

(1179) Michele DE LUCA ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere all'11ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TAPPARO ricorda che nella precedente seduta ha illustrato il provvedimento in titolo, tenendo conto del fatto che la Commissione di merito ha adottato come testo di riferimento il disegno di legge n. 4275, approvato dalla Camera ma non assegnato alla Giunta per il parere. All'11ª Commissione è stato infatti assegnato un pacchetto di provvedimenti, tra cui quello in titolo, che attengono fra l'altro alla disciplina dei congedi parentali e familiari.

La materia è regolata a livello comunitario dalla direttiva 96/34/CE che, a proposito della definizione delle norme sul congedo, richiama l'esigenza di tener conto delle necessità operative date dalla specificità delle piccole e medie imprese. A tale riguardo l'oratore ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole, osservando tuttavia che il semplice rinvio alla contrattazione non sembra sufficiente a recepire le suddette indicazioni comunitarie.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi dal dibattito.

MATERIE DI COMPETENZA

Il Consiglio europeo di Helsinki e la Conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, e conclusione. Approvazione del Doc. XVI, n. 12)

(R050 001, C23ª, 0005º)

Il presidente BEDIN, relatore sulla materia in titolo, sottolinea la necessità di una presa di posizione del Parlamento alla vigilia del Consiglio

europeo di Helsinki che, come stabilito dal Vertice di Colonia dello scorso giugno, sarà chiamato a definire il mandato della prossima conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali. Tale conferenza dovrà in particolare affrontare le questioni lasciate insolute dal Trattato di Amsterdam – con particolare riferimento alla ridefinizione della composizione della Commissione europea e del sistema di ponderazione dei voti nel Consiglio ed all'estensione del campo di applicazione delle votazioni a maggioranza qualificata nel Consiglio – oggetto delle sollecitazioni contenute nella Dichiarazione allegata al Trattato per un'iniziativa congiunta di Belgio, Francia e Italia. L'oratore evidenzia altresì come sui temi suddetti sembri emergere un consenso a livello europeo anche grazie all'azione condotta dai Parlamenti – in sedi quali la conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) – fra i quali le Commissioni parlamentari italiane si sono distinte per l'adozione di una serie di iniziative. Il procedimento di revisione dei Trattati, tuttavia, non è mutato nel senso auspicato dai Parlamenti, che preconizzavano l'avvio di una fase di tipo costituzionale, caratterizzata da una più incisiva partecipazione dei legislatori europei in sede di elaborazione e non solamente nella fase delle ratifiche. Trattandosi infatti di un'ennesima conferenza tra Governi si dovrebbe forse parlare di seguito della Conferenza intergovernativa di Amsterdam piuttosto che di nuova conferenza.

Ribadendo l'auspicio che in futuro siano pertanto modificate anche le procedure di revisione dei Trattati il Presidente relatore ricorda di aver inviato ai componenti della Giunta un progetto di mozione ispirato dal Movimento federalista europeo, in vista di un eventuale dibattito in Assemblea su tale argomento. Avendo tuttavia constatato che il calendario dei lavori non consentirà al Senato di pronunciarsi prima del Consiglio europeo di Amsterdam ed essendo nel contempo opportuna una presa di posizione parlamentare, l'oratore ha ritenuto di trasformare il suddetto progetto di mozione in un progetto di relazione per l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento che, ove approvata all'unanimità dalla Giunta, costituirebbe comunque una significativa presa di posizione e che consentirebbe, nel contempo, un ulteriore approfondimento da parte dell'Assemblea.

Procedendo all'illustrazione del progetto di relazione l'oratore rileva in primo luogo come il documento si richiami alla relazione sulla legittimità democratica e la riforma delle istituzioni dell'Unione europea (Doc. XVI, n. 9), redatta dal senatore Tapparo su mandato della Giunta ed esaminata dal Senato lo scorso 16 settembre. La relazione illustra altresì talune recenti prese di posizione sulle riforme istituzionali della Commissione europea – il cui Presidente, Prodi, ha sottolineato le implicazioni istituzionali del processo di ampliamento, la cui strategia è mutata ponendo tutti i candidati su un piano di parità – e del Parlamento europeo, che ha approvato una risoluzione lo scorso 18 novembre. Tale risoluzione rileva tra l'altro come l'allargamento non inciderà solo sulla composizione della Commissione e del Consiglio, ma anche su altre importanti istitu-

zioni come il Parlamento, il Comitato economico e sociale, la Corte di giustizia e il Comitato delle Regioni.

La relazione tiene conto, inoltre, della posizione del Governo italiano, illustrata alla Giunta dal sottosegretario Ranieri, secondo il quale l'Unione europea dovrebbe darsi degli obiettivi di riforma più ambiziosi rispetto alla mera trattazione dei citati aspetti lasciati insoluti dal Trattato di Amsterdam. Il processo di riforma istituzionale dovrebbe quindi riguardare anche altri importanti profili quali il rafforzamento della politica estera, di sicurezza e di difesa comune. In tale prospettiva la relazione da trasmettere all'Assemblea si conclude invitando il Senato a rivolgere una serie di raccomandazioni al Governo, che recepiscono sostanzialmente il contenuto del progetto di mozione trasmesso ai componenti della Giunta, concernenti gli obiettivi e le modalità del processo di riforma dell'Unione. Fra i primi figura una revisione globale e coerente del sistema istituzionale che rafforzi il carattere democratico della Commissione e proceda alla comunitarizzazione della politica estera, di sicurezza e di difesa e degli affari interni e giudiziari, generalizzando il potere di codecisione costituzionale, legislativo e di bilancio del Parlamento europeo. Si propone altresì il rafforzamento delle grandi politiche comuni, con particolare riferimento alla lotta alla disoccupazione, alla coesione economica e sociale e allo sviluppo di un'effettiva politica macroeconomica dell'Unione, l'introduzione di vere risorse proprie e di un sistema di perequazione finanziaria fra le regioni dell'Unione e la fusione dei Trattati in un testo unico. Tale testo, come prefigurato dal Parlamento europeo nella citata risoluzione, dovrebbe contemplare una prima parte di natura costituzionale, che includa le disposizioni costituzionali e i diritti fondamentali, avvalendosi al riguardo del progetto di Carta elaborato dall'organismo definito nei Consigli europei di Colonia e di Tampere.

Per quanto attiene alle raccomandazioni di carattere metodologico la relazione prefigura una procedura che preveda una pronuncia del Consiglio e del Parlamento europeo su un progetto di revisione redatto dalla Commissione europea e, solo successivamente, il formale avvio della conferenza intergovernativa sulla base dei termini di riferimento stabiliti dal Consiglio europeo straordinario previsto il prossimo marzo in Portogallo. A tale conferenza dovrebbero partecipare anche due rappresentanti del Parlamento europeo e il Governo dovrebbe impegnarsi ad esprimere il proprio consenso solo dopo aver verificato l'opinione favorevole del Parlamento europeo, riferendo periodicamente alle Camere sul progresso delle trattative.

Il senatore GASPERINI esprime, a nome del suo Gruppo, il parere favorevole sull'impostazione complessiva del documento illustrato dal Presidente relatore e propone di rafforzare i riferimenti concernenti la creazione di una politica comune in materia di lotta alla criminalità, cooperazione giudiziaria ed immigrazione.

Il senatore MANZI sottolinea l'esigenza di perseguire un approccio comune nei confronti del tema delle pensioni, come evidenziato anche in recenti prese di posizione del Presidente della Repubblica, profilo che dovrebbe essere considerato nell'ambito della relazione.

Esprimendo un giudizio favorevole sul documento l'oratore rileva altresì l'opportunità che esso tenga conto dei contrasti che sono emersi fra l'Europa e gli Stati Uniti in occasione del Vertice dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e del crescente rapporto di competizione fra tali paesi e nei confronti del Giappone.

Il senatore MAGNALBÒ esprime il proprio consenso sul progetto di relazione proponendo di inserire un riferimento all'esigenza che le riforme istituzionali si facciano carico del contrasto, che tende ad accentuarsi, fra l'affermazione degli interessi dei grandi centri di potere che dominano la civiltà tecnologica e la tutela dei diritti e delle esigenze delle realtà umane più deboli.

Il senatore BETTAMIO ravvisa nella proposta di far partecipare due rappresentanti del Parlamento europeo alla conferenza intergovernativa un elemento di regressione in una prospettiva in cui si vorrebbe accentuare il ruolo istituzionale del Parlamento europeo. La relazione sembra inoltre incentrarsi sulle politiche comuni che attengono al primo pilastro - il cui rafforzamento è peraltro condivisibile - trascurando l'esigenza di sviluppare adeguatamente la politica estera e di sicurezza e la cooperazione giudiziaria e negli affari interni.

L'oratore chiede altresì chiarimenti sugli aspetti metodologici prefigurati dalla relazione in ordine allo svolgimento della conferenza intergovernativa.

Il presidente relatore BEDIN precisa che la proposta di far partecipare due rappresentanti del Parlamento europeo alla conferenza intergovernativa è stata formulata dalla stessa Assemblea di Strasburgo, con la citata risoluzione del 18 novembre, ed evidenzia come il senso delle indicazioni di carattere metodologico sia quello di riconoscere un ruolo propositivo alla Commissione europea nel quadro della conferenza intergovernativa che sarà avviato durante la Presidenza portoghese e che dovrebbe concludersi entro la fine del 2000, nel corso della Presidenza francese.

Il senatore MANZELLA condivide la proposta di sviluppare, nel progetto di relazione, i riferimenti concernenti il rafforzamento delle disposizioni sulla cooperazione giudiziaria e negli affari interni, che caratterizzeranno l'attività dell'Unione nei prossimi cinque anni, e sulla politica estera, di sicurezza e di difesa comune, oggetto di recenti intese fra l'Italia ed altri *partner* europei.

L'oratore precisa altresì come la proposta di far partecipare alla conferenza due rappresentanti del Parlamento europeo sia stata ribadita dall'Assemblea di Strasburgo proprio perché in occasione della precedente Conferenza di Amsterdam tale diritto non fu riconosciuto ed i rappresen-

tanti allora designati, gli eurodeputati Guigou e Brok, vennero solamente informati, in modo indiretto, degli sviluppi delle trattative.

In merito alle considerazioni del senatore Manzi l'oratore rileva come i contrasti con gli Stati Uniti riguardino settori specifici come il commercio delle banane –nel cui ambito l'Unione ha riconosciuto ai paesi in via di sviluppo dei benefici doganali ritenuti inammissibili dagli Stati Uniti – la politica culturale, per cui l'Unione difende le peculiarità europee, o gli organismi geneticamente modificati. A tal proposito appare evidente, in particolare, come l'Unione non stia difendendo i propri interessi commerciali bensì i più generali interessi dei consumatori, ivi inclusi quelli americani. Il senatore Manzella condivide pertanto l'opportuno richiamo del senatore Magnalbò all'esigenza di tutelare adeguatamente il modello sociale e culturale europeo.

L'oratore sottolinea inoltre il rapporto di complementarità, piuttosto che di competizione, esistente fra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, che costituiscono nell'insieme una sorta di sistema parlamentare europeo, analogo al sistema europeo di banche centrali costituito dalla Banca centrale europea e dalle Banche centrali nazionali. Al riguardo appare utile e necessario il contributo di iniziative come quella assunta dalla Giunta con la presentazione della relazione in titolo.

Rilevando come il processo di revisione istituzionale europea non si basi più su modelli precostituiti, come quello federale, bensì avanzi in modo pragmatico, sulla base di decisioni consensuali, il senatore Manzella conclude soffermandosi sul processo di allargamento. Come evidenziato nelle recenti prese di posizione del Presidente della Repubblica, tale processo, che dovrà necessariamente proseguire in modo graduale e per aree omogenee, estendendosi progressivamente all'area balcanica, costituisce un fondamentale elemento di stabilizzazione.

Il senatore LO CURZIO condivide l'impostazione della relazione ma, a proposito dei riferimenti a forme di perequazione finanziaria fra le regioni dell'Unione, ritiene opportuno sottolineare la posizione specifica di quelle regioni svantaggiate sotto il profilo economico ma estremamente ricche dal punto di vista storico, artistico e culturale. Al riguardo si possono riscontrare chiare discriminazioni da parte di organismi come l'Unesco nei confronti di tali regioni, fra le quali rientra la Sicilia.

Il senatore BORTOLOTTO esprime apprezzamento per la relazione esposta dal Presidente relatore, che costituisce un'iniziativa opportuna in vista del Consiglio europeo di Helsinki, giacché il coinvolgimento del Parlamento solamente nella fase delle ratifiche è una prassi non più accettabile.

L'oratore non ritiene opportuno il riferimento all'esigenza di sviluppare un'autonoma capacità militare dell'Unione ma condivide il richiamo della relazione ai compiti in materia di interventi umanitari e di gestione delle crisi affidati dal Trattato di Amsterdam all'Unione europea nonché le proposte in merito al rafforzamento del carattere democratico delle istitu-

zioni comunitarie e del ruolo della Commissione e all'estensione generalizzata del voto a maggioranza qualificata. Egli rileva altresì come la relazione già contempra, come prefigurato nel corso del dibattito, la comunitarizzazione della politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione giudiziaria e negli affari interni.

Soffermandosi sul seminario del Parlamento europeo svoltosi lo scorso 30 novembre a Bruxelles, su iniziativa della Commissione per le libertà, giustizia e affari interni, cui ha preso parte in rappresentanza della Giunta, il senatore Bortolotto ravvisa peraltro l'emergere della mancanza di un consenso a livello europeo sulla comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria, prospettiva rispetto alla quale a Bruxelles ha espresso la propria opposizione il rappresentante della Gran Bretagna. Tale paese e la Danimarca nutrono inoltre delle perplessità sul valore da attribuire alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto temono che essa possa comportare una minore tutela rispetto ai diritti fondamentali riconosciuti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali. Al seminario di Bruxelles la maggior parte dei partecipanti si è tuttavia pronunciata in senso diverso, esprimendo al contrario delle preoccupazioni per un eventuale riduzione della capacità di iniziativa di Europol. Tale organismo, che sembrava infatti titolare di taluni poteri specifici in relazione a temi come la lotta contro le frodi ai danni della Comunità, dopo il Vertice di Tampere sembra infatti relegato ad un mero ruolo di coordinamento delle polizie nazionali.

Approvando la proposta inerente alla fusione dei Trattati in un unico testo di natura costituzionale, che includa le disposizioni indicate nella Carta sui diritti fondamentali, che dovrebbe essere evidenziata nell'ambito della parte della relazione concernente gli aspetti metodologici della conferenza intergovernativa, l'oratore chiede infine chiarimenti sulle procedure di costituzione dell'organismo preposto all'elaborazione della suddetta Carta.

Il presidente relatore BEDIN rileva che, per quanto concerne il rappresentante del Governo italiano, è stato già designato l'ex ministro Flick, mentre è in corso la designazione dei rappresentanti del Parlamento. Riplicando al senatore Bortolotto l'oratore osserva come il riferimento ai diritti fondamentali appaia più incisivo se inserito nel quadro degli obiettivi della Conferenza piuttosto che fra gli aspetti metodologici.

Dichiarando la propria disponibilità a rivedere il testo della relazione recependo le considerazioni che sono emerse nel corso del dibattito – ivi inclusi i riferimenti alla tutela del modello sociale europeo, allo sviluppo del secondo e terzo pilastro e alla valorizzazione delle ricchezze storiche, culturali e artistiche delle regioni finanziariamente meno favorite – l'oratore conclude proponendo che la Giunta gli attribuisca un mandato a modificare la relazione, nei termini emersi, onde presentare un testo all'Assemblea in vista del Consiglio europeo di Helsinki.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima all'esame dell'atto Senato 4340, indi del testo unificato delle proposte di legge in materia di riordino del settore termale, per passare successivamente al parere sul testo di riforma della legislazione nazionale del turismo.

La Commissione consente.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

(S. 4340 Governo) *Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province*

(Parere alla 5^a Commissione del Senato della Repubblica) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, illustra il disegno di legge, con il quale si provvede innanzitutto al reintegro delle minori entrate realizzate dalle regioni per effetto della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET). Nel disegno di legge sono inoltre contenute disposizioni finanziarie per il rimborso da parte del Ministero del tesoro dei maggiori oneri che le regioni Sicilia e Sardegna hanno sopportato a titolo di concorso nel finanziamento del servizio sani-

tario, in applicazione della legge collegata alla manovra finanziaria del 1996. Infine, l'articolo 3 prevede l'assegnazione alle province di contributi per affrontare gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 23 del 1996, che ha demandato alle province stesse particolari competenze in materia di edilizia scolastica. In conclusione, il Presidente, considerato che il disegno di legge non ha un impatto negativo sulle competenze regionali, propone che la Commissione esprima parere favorevole.

La Commissione approva.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Testo unificato C. 424 e abbinate) Riordino del settore termale

(Parere alle Commissioni riunite X e XII della Camera dei deputati) (Esame e conclusione - parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, premette che il testo in esame costituisce un'iniziativa importante ed innovativa per il settore termale, ponendo in stretta relazione l'aspetto della terapia termale con la valorizzazione del territorio nei suoi specifici aspetti ambientali e turistici. Dopo aver illustrato l'articolato, si sofferma sui profili di competenza della Commissione, osservando che la materia in esame si colloca in un ambito interdisciplinare (assistenza sanitaria e disciplina delle acque termali), in cui le regioni a statuto ordinario hanno competenza legislativa concorrente. La legge statale, pertanto, deve limitarsi a fornire una cornice normativa senza introdurre disposizioni eccessivamente dettagliate. Da questo punto di vista gli aspetti salienti si rinviengono in diverse norme: l'articolo 1, commi 3 e 4, affida alle regioni compiti sia di valorizzazione e qualificazione del patrimonio idrotermale, sia di tutela e salvaguardia urbanistico-ambientale, funzioni queste ultime da esercitare in concorso con gli enti locali; l'articolo 4, commi 4 e 5, prevede che le regioni concertino, tra loro e con la partecipazione del Ministero della sanità, linee omogenee di indirizzo in materia di erogazione delle cure termali; l'articolo 12 prevede che le regioni promuovano, con iniziative di incentivazione e sostegno, la qualificazione dei territori termali; l'articolo 14 demanda al Ministero dell'ambiente l'istituzione del marchio di qualità ambientale termale, che viene assegnato dalla regione nel rispetto di particolari requisiti di professionalità; tale assegnazione è oggetto di verifica ogni due anni; le regioni partecipano infine alla Consulta nazionale del termalismo, prevista dall'articolo 15 con compiti di informazione, documentazione e proposta.

Pertanto, la relatrice conclude che la normativa in esame si configura come disciplina cornice ed è compatibile con l'assetto delle competenze regionali; propone quindi che la Commissione esprima parere favorevole.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro), in riferimento all'articolo 3, primo comma, lettera b), è dell'opinione che nella dizione «stufe naturali e artificiali» debbano ricomprendersi anche i cosiddetti bagni di fieno caratteristici di talune zone, che in relazione a tali attività assumono anche specifiche denominazioni, come nel caso del Comune di Garniga Terme. Chiede pertanto che nel parere si espliciti tale indicazione.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, pur rilevando che la questione non è strettamente pertinente alle competenze della Commissione, aderisce all'indicazione del senatore Gubert, inserendola nelle premesse del parere.

La Commissione quindi approva la proposta di parere favorevole (v. *allegato 1*).

(Nuovo testo C. 5003) Riforma della legislazione nazionale del turismo, approvato dal Senato

(Parere alla X Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo dell'atto Camera n. 5003.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), *relatore*, riferisce che l'atto su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi è il nuovo testo della proposta di legge C. 5003 come risulta dall'esame svolto in sede referente dalla X Commissione della Camera, che ha ampiamente riscritto il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, testo che a suo tempo era stato assai contestato dalle regioni per l'impianto poco rispettoso delle competenze regionali. Il relatore ricorda infatti che la materia del turismo e dell'industria alberghiera rientra nella legislazione concorrente delle regioni a statuto ordinario e nella competenza legislativa esclusiva o primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Passa quindi all'esame dell'articolato, che si compone di quattro capi. Nel capo I, rubricato «principi, competenze e strutture», l'articolo 1 configura la legge come normativa cornice ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ma anche come legge di indirizzo della politica del turismo. In particolare il comma 2 contiene un «decalogo» degli obiettivi delle politiche del turismo, stabilendo – tra l'altro – una stretta implicazione della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e di tradizioni locali. L'articolo 2, concernente il riparto delle competenze, conferma il principio di sussidiarietà, che Stato e regioni devono osservare, in particolare demandando ai comuni e alle province i compiti di attuazione delle politiche intersettoriali e infrastrutturali. Il relatore ricorda che il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha riservato allo Stato pochissime competenze nel settore del turismo, alcune delle quali da esercitare in accordo con le

regioni. In particolare, le linee strategiche delle politiche turistiche sono adottate d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il comma 4 dell'articolo 2 del testo in esame conferma e rinvia alle competenze fissate dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, anche se, attraverso una minuta elencazione di 16 punti che formano il contenuto del documento di linee guida, finisce per introdurre elementi di rigidità e di dettaglio che sostanzialmente configurano il documento di linee guida come strumento di normazione e regolamentazione puntuale, che il comma 6 del citato articolo 2 colloca in una posizione addirittura sovraordinata alla legislazione regionale. L'articolo 3 istituisce la Conferenza nazionale del turismo, con compiti propositivi per l'aggiornamento del documento di linee guida, ma anche di verifica dell'attuazione del documento medesimo. L'articolo 4, riguardante la promozione dei diritti del turista, demanda al Dipartimento del turismo la redazione della carta dei diritti del turista, che è un documento essenzialmente informativo privo di rilevanza giuridica. Suscita perplessità la sua previsione a livello legislativo, trattandosi di una semplice attività promozionale, rientrante di per sé nei compiti amministrativi spettanti alle regioni. L'articolo 5 introduce i sistemi turistici locali allo scopo di realizzare una gestione del territorio e delle sue risorse integrata e a rete. I sistemi sono individuati dalle regioni previa concertazione con gli enti locali. L'articolo 6 prevede un fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, suddiviso in due quote: il 70 per cento viene erogate dalle regioni per lo sviluppo dei sistemi turistici locali, ed è ripartito previa intesa nella Conferenza unificata, il 30 per cento è attribuito mediante bandi di concorso. Il capo II (articolo 7) concerne le imprese e professioni turistiche, queste ultime soggette ad autorizzazione regionale valida (salvo che per le guide) in tutto il territorio nazionale. Il capo III (articoli da 8 a 10) reca norme di semplificazione dei procedimenti per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti attività e professioni turistiche, ivi compresa l'introduzione dello sportello unico. Il capo IV (articolo 11) contiene l'abrogazione di una serie di norme e dell'intera legge-quadro n. 217 del 1983, quest'ultima peraltro a decorrere dall'entrata in vigore del decreto contenente il documento di linee guida.

In conclusione, il relatore esprime un giudizio complessivamente favorevole, ma con alcune necessarie puntualizzazioni che propone come condizioni e osservazioni al parere favorevole nei seguenti termini:

A) con riferimento all'articolo 1, pur condividendosi l'intento di operare in un quadro di coerenza con i decreti legislativi in materia di decentramento (D.P.R. n. 616 del 1977 e D.Lgs n. 112 del 1998), appare poco felice la formulazione di cui al primo comma che dà a una legge-quadro valenza di disciplina adottata anche ai sensi dei citati decreti, che rappresentano fonti subprimarie; *si propone quindi la soppressione delle parole «ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», inserendo il seguente comma che più*

incisivamente tutela la sfera di competenza attribuita alle regioni con i recenti processi di decentramento:

«1-bis. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

B) con riferimento agli articoli 2 comma 3, 3 comma 1, 4 comma 1, si osserva che il provvedimento non tiene conto del nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio e della recente riforma dell'organizzazione di Governo, che prevede il trasferimento dei compiti e delle risorse in materia di turismo al Ministero dell'industria (articolo 10, 1° comma, lettera a) del D.Lgs. n. 303 del 1999); inoltre, l'individuazione della struttura di riferimento per lo svolgimento di tali compiti nel costituendo Ministero delle attività produttive è materia delegata (articolo 4, 1° comma, 1° periodo del D. Lgs. n. 300 del 1999), e quindi rimessa a un emanando regolamento che non potrà comunque individuare più di quattro dipartimenti nel nuovo assetto del Ministero (articolo 29 del D.Lgs. n. 300 del 1999). *Si chiede quindi che le parole «Dipartimento del turismo» siano sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Ministero dell'industria, commercio e artigianato»;*

C) con riferimento all'articolo 2, commi da 4 a 7, si osserva che il testo in esame snatura la funzione del documento di linee guida, facendone una fonte normativa atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni, come si evince in particolare dai commi 6 e 7 che impongono alle regioni stesse di adeguare la propria legislazione ai contenuti del documento, che operano anche come vere e proprie disposizioni supplementive. Il documento deve invece essere inteso semplicemente come strumento di coordinamento delle politiche turistiche e pertanto si chiede di *sopprimere i commi da 4 a 7 dell'articolo 2;*

D) con riferimento all'articolo 3, che prevede l'indizione periodica di una Conferenza nazionale del turismo, valuti la Commissione di merito l'opportunità del ricorso allo strumento legislativo per promuovere un'iniziativa, senz'altro apprezzabile, ma che potrebbe scaturire spontaneamente dai soggetti interessati;

E) con riferimento all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare i contenuti della Carta dei diritti del turista, la quale, così come delineata nell'attuale testo, assume carattere esclusivamente informativo e non rappresenta un documento giuridicamente rilevante al fine di consentire al turista di azionare propri specifici diritti.

Il Presidente Mario PEPE condivide la proposta del relatore rilevando la necessità che la Commissione si ponga in generale come momento di

riflessione e di stimolo rispetto a iniziative che potrebbero segnare degli arretramenti nello sviluppo delle autonomie.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-il Centro) condivide l'impostazione della proposta di parere del relatore; riterrebbe però opportuno distinguere più chiaramente le condizioni di cui alle lettere A), B) e C) dalle osservazioni; inoltre, con riferimento all'articolo 3, rileva che tra gli organismi associativi degli enti locali che possono inviare rappresentanti nella Conferenza nazionale del turismo non è menzionata l'UNCEM; propone quindi di integrare l'osservazione relativa a tale disposizione.

Aderendo il relatore alle considerazioni del senatore Gubert, la Commissione infine approva la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (v. *allegato 2*).

La seduta termina alle ore 14,20.

ALLEGATO 1

Parere espresso sul testo unificato delle proposte di legge C. 424 e abbinata, «Riordino del settore termale»

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 424 e abbinata, recante: «Riordino del settore termale»;

considerato che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, la materia in esame si colloca in un ambito interdisciplinare (assistenza sanitaria e disciplina delle acque termali), in cui le regioni a statuto ordinario hanno competenza legislativa concorrente; la legge statale, pertanto, deve limitarsi a fornire una cornice normativa senza introdurre disposizioni eccessivamente dettagliate;

rilevato che da questo punto di vista gli aspetti salienti si rinven-
gono nelle seguenti norme:

l'articolo 1, commi 3 e 4, che affida alle regioni compiti sia di valorizzazione e qualificazione del patrimonio idrotermale, sia di tutela e salvaguardia urbanistico-ambientale, funzioni queste ultime da esercitare in concorso con gli enti locali;

l'articolo 3, che prevede che l'erogazione delle cure termali avvenga previa autorizzazione regionale in stabilimenti che utilizzano le modalità terapeutiche di cui alla lettera b), tra le quali – nell'ambito della tipologia «stufi naturali e artificiali» – devono ritenersi ricompresi anche i cosiddetti *bagni di fieno*, caratteristici di taluni comuni che assumono anche, in relazione a tali attività, una specifica denominazione (Garniga Terme);

l'articolo 4, commi 4 e 5, che prevede che le regioni concertino, tra loro e con la partecipazione del Ministero della sanità, linee omogenee di indirizzo in materia di erogazione delle cure termali;

l'articolo 12, che stabilisce che le regioni promuovano, con iniziative di incentivazione e sostegno, la qualificazione dei territori termali;

l'articolo 14, che demanda al Ministero dell'ambiente l'istituzione del marchio di qualità ambientale termale, che viene assegnato dalla regione nel rispetto di particolari requisiti di professionalità; tale assegnazione è verificata ogni due anni;

l'articolo 15, che prevede che le regioni partecipino alla Consulta nazionale del termalismo, organismo con compiti di informazione, documentazione e proposta;

ritenuto che il testo unificato in esame si configura come disciplina di cornice e quindi è compatibile con l'assetto delle competenze regionali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Parere espresso sul nuovo testo dell'atto Camera 5003, «Riforma della legislazione nazionale del turismo»

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo dell'atto Camera 5003, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

A) con riferimento all'articolo 1, pur condividendosi l'intento di operare in un quadro di coerenza con i decreti legislativi in materia di decentramento (D.P.R. n. 616 del 1977 e D.Lgs n. 112 del 1998), appare poco felice la formulazione di cui al primo comma che dà a una legge-quadro valenza di disciplina adottata anche ai sensi dei citati decreti, che rappresentano fonti subprimarie; *si propone quindi la soppressione delle parole «ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e l'inserimento del seguente comma aggiuntivo che più incisivamente tutela la sfera di competenza attribuita alle regioni con i recenti processi di decentramento:*

«1-bis. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

B) con riferimento agli articoli 2 comma 3, 3 comma 1, 4 comma 1, si osserva che il provvedimento non tiene conto del nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio e della recente riforma dell'organizzazione di Governo, che prevede il trasferimento dei compiti e delle risorse in materia di turismo al Ministero dell'industria (articolo 10, 1° comma, lettera a) del D.Lgs. n. 303 del 1999); inoltre, l'individuazione della struttura di riferimento per lo svolgimento di tali compiti nel costituendo Ministero delle attività produttive è materia delegificata (articolo 4, 1° comma, 1° periodo del D. Lgs. n. 300 del 1999), e quindi rimessa a un emanando regolamento che non potrà comunque individuare più di quattro dipartimenti nel nuovo assetto del Ministero (articolo 29 del D. Lgs. n. 300 del 1999).

Si chiede quindi che le parole «Dipartimento del turismo» siano sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Ministero dell'industria, commercio e artigianato»;

C) con riferimento all'articolo 2, commi da 4 a 7, si osserva che il testo in esame snatura la funzione del documento di linee guida, facendone una fonte normativa atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni, come si evince in particolare dai commi 6 e 7 che impongono alle regioni stesse di adeguare la propria legislazione ai contenuti del documento, che operano anche come vere e proprie disposizioni supplementive. Il documento deve invece essere inteso semplicemente come strumento di coordinamento delle politiche turistiche e pertanto si chiede di *sopprimere i commi da 4 a 7 dell'articolo 2;*

e con le seguenti osservazioni:

D) con riferimento all'articolo 3, che prevede l'indizione periodica di una Conferenza nazionale del turismo, valuti la Commissione di merito l'opportunità del ricorso allo strumento legislativo per promuovere un'iniziativa, senz'altro apprezzabile, ma che potrebbe scaturire spontaneamente dai soggetti interessati; si rileva, inoltre, l'opportunità che tra gli organismi associativi degli enti locali, che possono inviare rappresentanti in seno alla Conferenza, sia esplicitamente menzionata anche l'Uncem;

E) con riferimento all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare i contenuti della Carta dei diritti del turista, la quale, così come delineata nell'attuale testo, assume carattere esclusivamente informativo e non rappresenta un documento giuridicamente rilevante al fine di consentire al turista di azionare propri specifici diritti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Interviene il Direttore generale della RAI, dottor Pierluigi CELLI.

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Variatione nella composizione della Commissione

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, comunica che il Presidente del Senato, con lettera in data 29 novembre scorso, lo ha informato di aver chiamato a far parte della Commissione il senatore Luigi Peruzzotti, in sostituzione del senatore Roberto Castelli, dimissionario.

Comunicazioni del Presidente sul calendario e sul programma dei lavori

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, informa che nella riunione di martedì 30 novembre scorso l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha esaminato il calendario dei lavori della Commissione. Ricorrendo la circostanza di cui all'articolo 24, comma 3, del regolamento della Camera (maggioranza dei rappresentanti dei gruppi in-

feriore ai tre quarti della consistenza numerica dei componenti la Commissione), il calendario predisposto risulta il seguente:

giovedì 2 dicembre 1999, ore 14.00: Discussione su dichiarazioni del Direttore Generale della RAI relative alla nomina del Consiglio di amministrazione ed al pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo – Audizione del Direttore generale della RAI;

martedì 7 dicembre 1999, ore 13.00: Audizione del Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, sui criteri ispiratori del prossimo Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI;

giovedì 9 dicembre 1999, ore 10.00: Discussione sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo nell'approssimarsi del termine del mandato del Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica – Audizione del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione della RAI.

Risulta conseguentemente modificato anche il programma trimestrale dei lavori della Commissione.

Discussione su dichiarazioni del Direttore generale della RAI relative alla nomina del Consiglio di amministrazione ed al pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo – Audizione del Direttore generale della RAI
(R047 000, B60^a, 0024^a)

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Mario LANDOLFI (AN), il senatore Massimo BALDINI (FI), il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U), il deputato Giuseppe GIULIETTI (DS-U), il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD), il senatore Antonio FALOMI (DS), il senatore Emiddio NOVI (FI), il senatore Luigi PERUZ-ZOTTI (LNIP), il senatore Piergiorgio BERGONZI (Misto-Com.), nonché il deputato Francesco STORACE, *Presidente*. Ad essi replica, con ripetuti interventi, il Direttore generale della RAI, Pierluigi CELLI.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, ed avverte che la Commissione è nuovamente convocata per martedì 7 dicembre prossimo, alle ore 13.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,50.

AUDIZIONE

Audizione del generale Sergio Siracusa, in qualità di ex direttore del SISMI
(R047 000, B65^a, 0016^o)

Il Comitato procede all'audizione del generale Sergio Siracusa, in qualità di *ex* direttore del SISMI, il quale, dopo una breve illustrazione, risponde alle domande ed alle richieste di chiarimenti formulate dal Presidente e dai membri del Comitato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

*SEGUITO DELL'ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI
FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
(R050 001, B68ª, 0006ª)*

La Commissione prosegue nell'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il Presidente Michele De Luca ricorda che le tavole e i dati richiamati dai relatori sull'attività dei singoli enti sono pubblicati in allegato al Resoconto sommario della seduta del 23 novembre 1999.

Il Presidente, relatore sull'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e sull'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), dispone che le relazioni scritte siano pubblicate in allegato al Resoconto sommario (*Allegato 1 e Allegato 2*).

Il deputato Pagliuca, relatore sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, sottolineato preliminarmente come la Cassa sia di recente costituzione e presenti uno stato di particolare floridezza, com'è dimostrato dalla consistenza delle riserve obbligatorie, pari a 20 annualità delle pensioni in corso di pagamento in ciascun anno, fa presente che solo in prospettiva la tendenza all'aumento degli iscritti comporterà problemi di maturità della gestione, meritevoli di attenzione. Rileva poi che se l'indice di produttività non appare in linea con quello medio delle altre gestioni, per effetto di una maggiore spesa, tuttavia anche tale dato, peraltro da migliorare, non può essere motivo di perplessità sullo stato della Cassa.

La gestione immobiliare presenta una redditività netta decrescente (1,2%) rispetto al 1997 (2,2%), mentre è positiva la gestione mobiliare, grazie anche all'apporto di quote di fondi comuni di investimento.

Ribadita l'opportunità di un miglioramento del dato riferito alle spese per personale, beni e servizi, il deputato Pagliuca osserva come, sulla base delle risultanze del bilancio tecnico – che prevede una proiezione di quindici anni –, il rapporto fra entrate contributive e onere per le pensioni diminuirà fino ad assumere valori prossimi all'unità nel 2013.

Notato, infine, che sarebbe opportuna un'estensione del periodo preso a riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, il deputato Pagliuca si riferisce, per altri dati e elementi d'informazione, alla relazione scritta da allegare al Resoconto sommario (*Allegato 3*).

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì, 9 dicembre 1999, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno: I – Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale; II – Seguito dell'esame dello schema di relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO 1

Relazione del senatore Michele De Luca

su

Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, mediante l'erogazione di prestazioni di diversa natura, provvede alla copertura di buona parte dei lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato (tavola 1).

Le gestioni dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria), che rappresentano le gestioni maggioritarie per numero di iscritti e per numero di prestazioni, provvedono all'erogazione dei trattamenti pensionistici IVS, ivi compresi i trattamenti per carichi familiari su pensioni. Esse sono rappresentate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi (CDCM, artigiani, commercianti e, dal 1996, lavoratori «parasubordinati») e dalla gestione enti creditizi.

Le gestioni sostitutive dell'Ago (trasporti, telefonici, elettrici, volo e IICC), quelle integrative dell'Ago (minatori, gas, esattoriali, Enti disciolti, porti Genova e Trieste) e quelle minori (iscrizioni collettive, casalinghe, clero, assicurazioni facoltative, trattamenti previdenziali vari) erogano «prestazioni previdenziali» (trattamenti pensionistici IVS, ivi incluse per alcuni fondi le pensioni integrative) e «altre prestazioni previdenziali» (liquidazioni di capitale, indennità di liquidazione e indennità restituzioni).

Oltre alle gestioni di cui sopra, che provvedono prevalentemente alla copertura di trattamenti di natura previdenziale, la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (Gptld) e la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (Gias) erogano trattamenti economici temporanei di natura assistenziale, riconducibili agli assegni per il nucleo familiare, ai trattamenti di malattia, maternità e antitubercolari e ai trattamenti di sostegno del reddito (trattamenti di disoccupazione, trattamenti per cassa integrazione, indennità di mobilità).

SEZIONE I. – Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Con riferimento alla gestione finanziaria (tavola 2), il saldo complessivo fra le entrate e le uscite risulta negativo fino al 1997, evidenziando

una tendenza al peggioramento (da - 11.600 miliardi nel 1994 a - 18.100 miliardi nel 1997). La sfavorevole tendenza è dovuta sostanzialmente all'andamento del saldo di parte corrente, nell'ambito del quale la gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni registra un consistente peggioramento. Nel 1998 la situazione migliora in modo considerevole, con un saldo positivo dell'ordine di 2.000 miliardi. Il favorevole andamento va messo in relazione, come si vedrà più avanti, al consistente risparmio *una tantum* in termini di spesa derivante dalla modifica relativa alla nuova periodicità del pagamento delle pensioni che dal 1° luglio 1998 avviene su base mensile.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, la tavola 3 si riferisce al complesso delle prestazioni erogate, mentre nella tavola 4 sono riportate le risultanze relative alle sole gestioni dei trattamenti pensionistici IVS, mediante l'evidenziazione dei diversi fattori demografici e normativo-istituzionali che, agendo sull'andamento del gettito contributivo e dell'onere per prestazioni, concorrono alla determinazione del saldo complessivo.

La tavola 3, relativa al complesso delle prestazioni erogate (1), contiene i dati relativi alle entrate contributive e alla spesa per prestazioni: le prime si riferiscono a quelle volte al finanziamento delle gestioni amministrate dall'Inps (sono pertanto escluse le entrate per contributi sanitari che l'Inps incassa per conto delle Regioni e dello Stato (2)); la spesa per prestazioni si riferisce al complesso dei trattamenti erogati e comprende anche quella parte di spesa più propriamente assistenziale (svincolata dal versamento di contributi e dallo svolgimento di una determinata attività lavorativa) finanziata dallo Stato, attraverso trasferimenti di bilancio alla Gestione degli interventi assistenziali (Gias).

Dall'esame della tavola 3 emerge che il saldo negativo fra le entrate e le uscite registra, nel periodo 1994-97 un progressivo peggioramento, passando da - 57.300 miliardi nel 1994 a - 74.000 miliardi nel 1997; il coefficiente di copertura della spesa da parte delle entrate passa da 0,69 nel 1994 a 0,67 nel 1997. Per il 1998 si evidenzia un contenimento del saldo negativo (che si colloca a -73.600 miliardi), in seguito agli effetti positivi derivanti dall'introduzione della nuova forma di pagamento delle pensioni, su base mensile, che determina per il 1998 un risparmio *una tantum* in termini di cassa.

(1) La voce «prestazioni previdenziali» risulta costituita dai trattamenti IVS; la voce «altre prestazioni previdenziali» comprende le prestazioni in forma di liquidazione di capitali, indennità di liquidazione e indennità restituzioni; la voce «altre prestazioni» è costituita dai trattamenti economici temporanei (assegno per il nucleo familiare, trattamenti di malattia, maternità e antitubercolari, trattamenti di disoccupazione, trattamenti per cassa integrazione, indennità di mobilità).

(2) A partire dal 1998 i contributi sanitari risultano soppressi in seguito all'introduzione dell'Irap; tuttavia, una parte dei contributi sanitari risulta ancora incassata nel 1998, trattandosi di contributi pregressi di competenza del 1997.

Al risultato complessivo della gestione tipica concorrono i saldi delle diverse gestioni che, come emerge dalle tavole 4 e 5, presentano situazioni differenziate negli andamenti e nei segni.

Dall'esame della tavola 4, relativa ai soli trattamenti pensionistici IVS, emerge che l'effetto combinato dell'evoluzione delle entrate contributive e della spesa per pensioni determina per il complesso delle gestioni previdenziali un saldo negativo che si colloca a - 73.700 miliardi nel 1998, in luogo di - 77.000 miliardi nel 1997.

Tuttavia, ai fini di una corretta valutazione degli equilibri finanziari gestionali, risulta necessario, nell'ambito della spesa complessiva per prestazioni, separare la parte previdenziale-assicurativa della spesa (ovvero quella quota posta a carico delle gestioni amministrare dall'Inps, il cui finanziamento dovrebbe avvenire con il versamento di contributi reperiti dal sistema produttivo, in quanto connessa allo svolgimento di un'attività lavorativa ed ad una posizione assicurativa) da quella più propriamente assistenziale (ovvero quella quota di spesa non connessa allo svolgimento di un'attività lavorativa e al regolare versamento contributivo, il cui finanziamento risulta a carico della fiscalità generale).

Sulla base di questa separazione, il saldo fra le entrate contributive e la spesa per rate di pensioni IVS a carico delle gestioni risulta sempre negativo; tuttavia, l'entità del saldo negativo risulta molto inferiore, evidenziando nel periodo 1994-98 una tendenza al miglioramento: esso passa infatti da circa - 35.000 miliardi nel 1994 e 1995 a - 25.400 miliardi nel 1998. Il coefficiente di copertura della spesa da parte delle entrate passa da 0,73 nel 1994 a 0,83 nel 1997.

L'aliquota di equilibrio previdenziale risulta superiore all'aliquota contributiva legale e a quella effettiva (rapporto fra entrate contributive e monte redditi imponibile), evidenziando una tendenza al peggioramento, almeno fino al 1997. L'aliquota di equilibrio calcolata in relazione alla spesa per prestazioni complessive passa dal 44,6% nel 1994 al 47,6% nel 1997; quella determinata sulla base delle rate di pensione a carico delle gestioni sale dal 34,7% nel 1994 al 37% nel 1997.

Dal lato del finanziamento (tavola 4, sezione A), le entrate contributive si evolvono sulla base di un tasso di crescita medio annuo dell'ordine dell'8,2% nel periodo 1994-98: ciò è dovuto ad un incremento del monte retributivo ai fini imponibili (in seguito all'aumento del numero degli assicurati e della retribuzione media) e all'elevamento dell'aliquota di contribuzione legale. Per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) essa passa dal 27,57% nel 1995 al 32,7% nel 1996. (3)

L'andamento delle entrate contributive sconta inoltre gli effetti positivi derivanti dall'istituzione, a partire dal 1996, della gestione dei lavoratori «parasubordinati», che influenza in modo considerevole anche l'evolu-

(3) Tuttavia, l'aumento non modifica l'aliquota contributiva complessiva di protezione sociale, in quanto si tratta di un trasferimento dalla gestione prestazioni temporanee a quelle previdenziali, con la conseguenza che il livello delle entrate contributive nel complesso delle gestioni Inps risulta invariato.

luzione evidenziata dal numero complessivo degli iscritti. Senza considerare tale gestione, il numero degli assicurati si mantiene pressoché costante, evidenziando una tendenza alla diminuzione.

Dal lato delle uscite (tavola 4, sezione B), la spesa per pensioni si evolve sulla base di un incremento dell'ordine del 5% nella media del periodo 1994-98 se consideriamo sia la parte di spesa a carico della gestione sia la parte di onere a carico dello Stato. La crescita si riduce al 4,5% su base annua se consideriamo solamente la spesa a carico delle gestioni. L'aumento della spesa è dovuto sia all'incremento del numero delle pensioni sia all'elevamento dell'importo medio della pensione.

L'andamento piuttosto discontinuo evidenziato dall'onere per pensioni nel periodo esaminato è dovuto ai numerosi provvedimenti che hanno interessato negli anni più recenti la previdenza: nel 1995 la crescita risulta inferiore a causa delle disposizioni legislative che hanno posticipato al 1° gennaio 1996 il termine per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni e che hanno disposto la sospensione del pagamento delle pensioni di anzianità; nel 1996 e 1997 i ritmi di crescita più sostenuti (dell'ordine, rispettivamente, del 7 e 8%) sono dovuti allo «sblocco» delle pensioni di anzianità; nel 1998 la spesa si mantiene sui medesimi livelli del 1997, a causa sostanzialmente dei risparmi derivanti dalla nuova modalità di pagamento delle pensioni e dallo slittamento al 1999 delle «finestre» previste nel 1998 per le pensioni di anzianità (legge finanziaria per il 1998).

Con riferimento agli andamenti delle singole gestioni previdenziali, emerge che, nell'ambito delle gestioni dell'Ago, il Fondo pensioni lavoratori dipendenti registra un miglioramento del saldo fra le entrate contributive e la spesa per pensioni: il coefficiente di copertura riferito alle rate di pensione a carico della gestione passa da 0,69 nel 1994 e 1995 a 0,81 nel 1996; nel 1997 esso scende a 0,78 per risalire a 0,82 nel 1998. Il miglioramento osservabile nel 1996 e 1998 va messo in relazione all'aumento dell'aliquota di contribuzione legale, nel primo caso, e al consistente risparmio *una tantum* derivante dalla mensilizzazione del pagamento delle pensioni, nel secondo caso.

Le gestioni degli autonomi evidenziano invece un progressivo peggioramento dovuto allo sfavorevole andamento sia del rapporto demografico fra il numero degli assicurati e il numero delle prestazioni sia del rapporto normativo-istituzionale fra la pensione media e la retribuzione media: ciò determina un'aliquota di equilibrio previdenziale in forte aumento con una copertura in progressivo calo. Il miglioramento del coefficiente di copertura osservabile nel 1998 per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (C.D.C.M.) è riconducibile sostanzialmente al risparmio in termini di cassa conseguito con la nuova modalità di pagamento delle pensioni.

Anche i fondi speciali sostitutivi dell'Ago presentano andamenti piuttosto sfavorevoli delle variabili demografiche e normative.

SEZIONE II. – *Gestione immobiliare e mobiliare*

Nelle tavole 7 e 8 risultano esaminate le risultanze complessive della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

La consistenza dei beni immobiliari (4) risulta pressoché invariata nel periodo 1994-1998. Con riferimento ai proventi realizzati sul patrimonio, emerge che i redditi lordi risultano in crescita fino al 1996; nel 1997 essi registrano una flessione per riprendere a crescere nel 1998. I redditi considerati al netto dei costi direttamente imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare presentano un andamento sfavorevole, collocandosi su valori negativi a partire dal 1997. Le spese di gestione si collocano infatti su valori elevati, con un incidenza sui proventi lordi che passa dal 91% nel 1994 ad oltre il 100% nel 1997 e 1998.

In relazione agli indicatori di redditività, emerge che i rendimenti lordi si collocano nel 1998 sui medesimi livelli del 1997 (3,6%) se riferiti al valore di mercato; i rendimenti netti registrano valori prossimi a zero nel 1994 e 1995; nel 1996 essi registrano un miglioramento collocandosi allo 0,7%, mentre nel periodo successivo registrano valori negativi pari a - 0,25% nel 1997 e a - 0,07% nel 1998.

Dal confronto con i valori medi calcolati per il complesso degli Enti esaminati e in relazione alla valutazione corrente a fine anno, emerge che i rendimenti lordi si collocano nel 1998 su valori superiori a quelli medi, mentre quelli netti presentano valori inferiori.

Nella tavola 8 viene illustrato l'andamento della gestione mobiliare, a partire dalla consistenza delle attività finanziarie e dai proventi realizzati (e/o maturati) su tali investimenti (5)

La consistenza degli investimenti aumenta fino al 1996, in seguito ad acquisizioni di titoli e, in particolar modo, di attività liquide, mentre gli investimenti in azioni e partecipazioni restano invariati. Nel periodo successivo la consistenza delle attività diminuisce, in seguito alla dismissione di titoli e di azioni.

I proventi lordi realizzati sul patrimonio mobiliare riconducibili ai redditi da interessi, utili e partecipazioni aumentano fino al 1997; le plusvalenze maturate sulle azioni registrano un consistente incremento nel 1998.

L'effetto congiunto degli andamenti della consistenza del patrimonio e dei proventi si riflette sugli indicatori di redditività. I rendimenti lordi calcolati in riferimento al complesso delle attività finanziarie evidenziano

(4) L'Inps possiede immobili da reddito locati a terzi (dei quali non risulta disponibile la classificazione in base alla destinazione), immobili strumentali adibiti ad usi diretti (uffici e stabilimenti termali e case di riposo) e immobili in corso di costruzione e acquisizione. Il valore in bilancio si identifica con il prezzo di acquisto; non risultano disponibili il valore catastale e il valore di mercato, in relazione al quale è stata indicata la valutazione corrente a fine anno.

(5) Le attività finanziarie detenute dall'Ente sono costituite da attività liquide, da titoli (Cct, Btp e obbligazioni di banche), da azioni e partecipazioni (BNL, IMI, IGEL, DIEP, B.I., ACAI e ETI), da crediti a breve e a medio-lungo termine.

una progressiva diminuzione fino al 1997 (passando dall'1,4% nel 1994 allo 0,2% nel 1997); nel 1998 essi risultano invece in crescita, collocandosi al 5,5%, a causa sostanzialmente delle plusvalenze maturate sulle azioni. Anche i rendimenti calcolati sui valori mobiliari in senso proprio, costituiti per l'Ente in esame dai titoli e dalle azioni, evidenziano lo stesso andamento di quelli riferiti al complesso delle attività detenute.

Il rendimento calcolato sul risultato lordo di gestione finanziaria, che si ottiene sottraendo ai proventi complessivi gli oneri di gestione, presenta valori pressoché simili per lo scarso peso delle spese di gestione.

SEZIONE III. – *Situazione patrimoniale-Riserve*

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il risultato economico di esercizio, determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica, evidenzia un peggioramento progressivo fino al 1997 (da - 14.153 miliardi nel 1994 a - 20.600 miliardi nel 1997); nel 1998 il saldo registra invece un miglioramento, collocandosi a - 9.100 miliardi.

La situazione patrimoniale generale presenta un disavanzo patrimoniale netto, costituito dalla somma algebrica delle riserve obbligatorie e dal disavanzo patrimoniale, che nel periodo esaminato passa da -49.000 miliardi nel 1994 a - 108.600 miliardi nel 1998 (6).

Nell'ambito dello stato patrimoniale, le riserve obbligatorie passano da 30.400 miliardi nel 1994 a 40.950 miliardi nel 1998.

SEZIONE IV. – *Efficienza dell'Ente*

Le tavole 10-14 contengono informazioni volte a valutare l'efficienza operativa e produttiva degli Enti.

I costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente crescono sulla base di un tasso di incremento annuo pari al 2,8% nella media del periodo 1994-1998. Con riferimento alle due principali voci di spesa, emerge che la spesa per il personale in attività di servizio registra una lieve flessione nel 1998, mentre la spesa relativa all'acquisto di beni di consumo e servizi evidenzia una tendenza alla diminuzione fino al 1997, per crescere nel 1998 e collocarsi sui medesimi livelli del 1994 (tavola 10). I costi netti di gestione risultano inferiori a quelli lordi, a causa del rimborso delle spese per servizi svolti per conto di terzi, del recupero di spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi e dell'eliminazione di residui passivi di spese correnti insussistenti.

(6) Sulla base di recenti disposizioni legislative, che stabiliscono che le anticipazioni di tesoreria usufruite dall'Inps fino al 31 dicembre 1995 siano trasformate in trasferimenti definitivi dal bilancio dello Stato, il disavanzo patrimoniale netto si riduce considerevolmente.

L'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali, diminuisce nel periodo esaminato, passando dal 2,3% nel 1994 al 2,1% nel 1998: il *trend* di crescita della spesa per prestazioni risulta più dinamico rispetto a quello evidenziato dai costi di gestione. Tale indicatore presenta valori inferiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti, evidenziando l'operare di economie di scala (tavola 10).

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), emerge che l'indice di occupazione passa dallo 0,88 nel 1994 allo 0,85 nel 1997, in seguito ad una diminuzione delle unità in attività di servizio. L'indicatore risulta più elevato per le sedi periferiche (con un divario che aumenta nel periodo considerato) e per l'Italia centrale (con un indice di occupazione superiore all'unità), per il sud e per il nord-ovest rispetto alle regioni del nord-est.

L'indice di produttività, determinato in base al rapporto fra il numero di prestazioni totali e il personale in servizio, assume valori molto superiori rispetto a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti monitorati (tavola 11).

Con riferimento alla gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazioni (tavola 12), emerge che il grado di evasione delle prestazioni previdenziali riconducibili ai trattamenti IVS passa da 0,95 nel 1994 a 1,13 nel 1998; per le altre tipologie di prestazioni, riconducibili ai trattamenti economici temporanei, esso si colloca su valori pressoché uguali all'unità in ciascun anno del periodo considerato.

In riferimento alla gestione dei crediti contributivi, la tavola 13 contiene i dati relativi all'attività di vigilanza, alla gestione del contenzioso e al recupero dei crediti.

In relazione all'attività di vigilanza, si osserva che il numero delle aziende ispezionate in ciascun anno passa da 83.996 nel 1994 a 59.859 nel 1998; l'incidenza delle aziende trovate in situazioni di irregolarità risulta in aumento, passando dal 65% nel 1994 al 74,6% nel 1998; l'ammontare dei contributi evasi accertati si riduce nel 1998.

In riferimento all'attività di recupero, i crediti contributivi recuperati su base annua passano da 3.664 miliardi nel 1994 a 5.808 miliardi nel 1995 e a 5.265 miliardi nel 1996, per collocarsi, nel periodo successivo, sui medesimi livelli del 1994. I crediti contributivi recuperati risultano superiori all'ammontare dei crediti evasi accertati nell'anno e presentano un'incidenza sul totale dei crediti a fine anno pari a circa il 7% nel 1998. Nell'ambito dei crediti recuperati, emerge il consistente peso dei recuperi tramite condoni, che tuttavia diminuisce passando dal 60% nel 1995 e 1996 al 33% nel 1998.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni IVS si collocano su valori inferiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti considerati (tavola 14). In base alla ripartizione territoriale nel 1998, il centro registra valori in linea con la media nazionale; le regioni del sud e del nord-ovest presentano valori più elevati, mentre quelle del nord-est si collocano al di sotto della media nazionale.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Con riferimento agli equilibri finanziari della gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni, emerge, per il complesso delle gestioni previdenziali amministrate, una situazione di disequilibrio, con un progressivo peggioramento dei saldi, dovuto ad un andamento sfavorevole tanto delle variabili demografiche quanto di quelle normativo-istituzionali. Nell'ambito delle gestioni amministrate, le situazioni di maggior sofferenza si evidenziano per i fondi speciali e per le gestioni dei lavoratori autonomi (7). Per queste ultime, oltre al saldo negativo della gestione C.D.C.M., si segnala che la gestione degli artigiani è passata da un saldo positivo ad uno negativo e che la gestione degli esercenti attività commerciali tende al pareggio delle entrate e delle spese.

Il miglioramento osservabile nel 1998 è attribuibile ad interventi a carattere temporaneo, con l'effetto di contenere la spesa per pensioni solamente in relazione al 1998. Nel 1999 infatti la spesa per pensioni riprenderà a crescere ad un tasso dell'ordine del 6%, scontando sia i riflessi del risparmio *una tantum* conseguito nel 1998 con la mensilizzazione del pagamento delle pensioni, sia i maggiori oneri connessi alla legge finanziaria per il 1999 e alla sospensione del «blocco» delle pensioni di anzianità operante nel 1998.

Nel periodo successivo, la spesa per pensioni dovrebbe evolversi sulla base di un *trend* di crescita più contenuto, evidenziando una tendenza alla stabilizzazione sul Pil, almeno fino al 2002. Ciò va messo in relazione ad un numero più limitato di pensioni di anzianità di nuova liquidazione, dovuto ad un impoverimento della base assicurativa nelle classi di età e anzianità prossime al collocamento a riposo, in seguito alle consistenti fuoriuscite che hanno interessato gli anni più recenti.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria e macroeconomica di medio-lungo periodo, sulla base delle proiezioni della RGS (1999), emerge, nella fase intermedia della transizione dal vecchio al nuovo regime contributivo, un progressivo peggioramento degli andamenti gestionali (sia per le casse dei lavoratori dipendenti privati sia per quelle degli autonomi), con un'inversione di tendenza nell'ultimo periodo di previsione.

Si auspica dunque una revisione del quadro normativo mediante l'introduzione di misure a carattere strutturale, che risultino in grado di contenere i *deficit* della fase della transizione.

(7) Il peggioramento osservabile per le gestioni degli autonomi dipende da una pluralità di fattori: l'introduzione dal 1990 delle medesime regole di calcolo della pensione previste per il Fpld (che determina importi pensionistici molto superiori a quelli previsti dalla normativa precedente, a fronte di una contribuzione inferiore rispetto a quella dei dipendenti privati); il consistente flusso annuo di pensioni di anzianità di nuova liquidazione, in seguito sia al processo di «maturazione» delle gestioni sia alla vantaggiosa disciplina relativa al cumulo fra pensione e reddito, che consentiva la completa cumulabilità fra le due tipologie di reddito.

L'introduzione del metodo contributivo nella forma del *pro rata* sarebbe in grado di produrre effetti positivi sia in termini finanziari sia in termini di equità intergenerazionale. Dal punto di vista degli effetti redistributivi, tale misura non pone in discussione i diritti acquisiti, in quanto opera proporzionalmente in base agli anni maturati nel nuovo sistema di calcolo, e risulta in grado di correggere una vistosa carenza della riforma Dini sotto il profilo dell'equità intergenerazionale.

ALLEGATO 2

Relazione del senatore Michele De Luca

su

Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche IVS, ivi inclusi i prepensionamenti e le pensioni sociali, e di altre tipologie di trattamenti a carattere assistenziale, quali i trattamenti economici temporanei (assegni per il nucleo familiare, trattamenti di disoccupazione, trattamenti per cassa integrazione, trattamenti di malattia e maternità, indennità di mobilità e assegni temporanei di invalidità), le prestazioni sotto forma di crediti e sovvenzioni straordinarie, le prestazioni per attività sociali (borse e assegni di studio, soggiorni in case di riposo, convitti, ecc.) e altri trattamenti (assegno mensile per l'assistenza, assegno privilegiato di invalidità, onere per la prevenzione e la cura dell'invalidità e assegno matrimoniale).

SEZIONE I. – Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Sulla base delle risultanze dello schema di rilevazione dei flussi di cassa, adottato in seguito al processo di privatizzazione dell'Ente, emerge un andamento altalenante del saldo complessivo fra riscossioni e pagamenti, con differenziali di segno variabile nel periodo 1994-98.

Con riferimento al 1998, si evidenzia un netto miglioramento del saldo complessivo, che passa da - 38 miliardi nel 1997 a 8 miliardi nel 1998: ciò è dovuto al favorevole andamento sia del saldo negativo in conto capitale (che passa da - 50 a - 30 miliardi) sia del saldo positivo di parte corrente (che passa da 27 a 38 miliardi). Quest'ultimo, dopo essere diminuito nel 1995 e 1996, si mantiene stabile nel 1997, per tornare a crescere nel 1998.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali complessive (1). (tavola 3), emerge per il 1998 un saldo positivo pari a 37 miliardi, che si mantiene sui medesimi livelli di quello evidenziato nel 1997 (pari a 34 miliardi). Il coefficiente di copertura, determinato sulla base del rapporto fra le entrate contributive e la spesa per

(1) La voce «prestazioni previdenziali» si riferisce ai trattamenti pensionistici IVS e alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia, mentre nella voce «altre prestazioni» confluiscono i trattamenti economici temporanei, le prestazioni per attività sociali, e le prestazioni della gestione infortuni.

prestazioni, registra valori prossimi all'unità, evidenziando un progressivo avvicinamento delle entrate alle uscite.

Passando a considerare la situazione relativa alle sole prestazioni IVS (2). (tavola 4), emerge che il saldo positivo fra le entrate contributive e l'onere pensionistico registra nel 1998 un miglioramento (passando da 23 miliardi nel 1996 e nel 1997 a 38 miliardi nel 1998), con un coefficiente di copertura delle entrate, rispetto alle uscite, pari a 1,1 nel 1998. L'aliquota di equilibrio previdenziale si mantiene nel 1998 (27,53%) sui medesimi livelli del 1997 (27,55%), risultando inferiore all'aliquota legale (pari a 27,97% nel 1998) e a quella effettiva (3). Il rapporto demografico fra il numero degli iscritti attivi e il numero delle pensioni registra nel periodo considerato (1994-98) una lieve flessione, passando da 2,39 nel 1994 a 2,33 nel 1997 e nel 1998.

I saldi della gestione tipica sono determinati dall'effetto congiunto degli andamenti delle entrate contributive e della spesa per pensioni, che risultano illustrati nelle sezioni A e B della tavola 4.

Dal lato del finanziamento (tavola 4, sezione A), nel periodo 1994-98, le entrate contributive si evolvono sulla base di un tasso di crescita medio annuo pari a circa il 6%. L'incremento delle entrate è dovuto all'aumento registrato dal monte reddituale (in seguito alla crescita del reddito medio professionale e, in misura inferiore, all'ampliamento della base assicurativa «attiva») e all'elevamento dell'aliquota di contribuzione legale (+0,7 punti percentuali dal 1996 e +0,1 punti percentuali dal 1998).

Dal lato della spesa (tavola 4, sezione B), l'onere pensionistico presenta, nella media del periodo considerato (1994-98), una crescita su base annua dell'ordine del 7,4%, dovuta all'evoluzione del numero delle pensioni e dell'importo medio delle prestazioni che aumenta in seguito ad una redistribuzione dello stock di pensioni a favore di quelle di nuova liquidazione di importo più elevato.

Per quanto concerne i trattamenti economici temporanei, dall'esame della tavola 6, emerge una situazione di sostanziale pareggio in relazione alle singole tipologie di prestazione erogata. Con riferimento al 1998 e per il complesso delle prestazioni temporanee, emerge un saldo positivo pari a 6 miliardi, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle uscite pari a 1,3.

SEZIONE II. – *Gestione immobiliare e mobiliare*

Le risultanze della gestione del patrimonio immobiliare risultano illustrate nella tavola 7.

(2) Considerate al netto dei trattamenti erogati dal Fondo di garanzia e al lordo delle pensioni sociali e dei prepensionamenti, che soprattutto negli anni più recenti hanno assunto un peso via via crescente in termini di numero di trattamenti e, dunque, di spesa.

(3) Il fatto che nel 1998 l'aliquota di equilibrio sia superiore all'aliquota legale dipende dalla circostanza che le entrate contributive indicate dall'Ente risultano costituite, oltre che dalla componente derivante dall'applicazione dell'aliquota legale, da altri versamenti (quota di partecipazione degli iscritti, trasferimenti da altri Enti, ecc.).

Con riferimento alla consistenza del patrimonio, costituito dagli immobili da reddito locati a terzi (adibiti ad usi abitativi e commerciali) e da quelli strumentali (adibiti ad uso uffici), emerge che dal 1995, in seguito al processo di rivalutazione, il valore iscritto in bilancio coincide con la valutazione del patrimonio ai prezzi di mercato. Nel periodo successivo la consistenza del patrimonio immobiliare si mantiene costante sui medesimi livelli del 1995.

Con riferimento all'andamento dei proventi derivanti dal patrimonio immobiliare, si registra una diminuzione nel 1998, dopo un aumento nel 1995 e nel 1996, in conseguenza del rinnovo dei contratti da «equo canone» a «patti in deroga».

L'effetto combinato di questi andamenti determina una redditività del patrimonio immobiliare che risulta in calo nel 1998, collocandosi in termini lordi al 2,7%, se riferita al valore in bilancio e ai prezzi di mercato, e al 5,8%, se determinata sul valore ai prezzi di acquisto. Nel medesimo anno i rendimenti netti si collocano, rispettivamente, all'1,3% e al 2,8%.

Con riferimento al patrimonio mobiliare, nella tavola 8 sono stati calcolati alcuni indicatori di redditività, a partire dai dati relativi alla consistenza dei valori mobiliari (4), e ai proventi ad essi imputabili.

Nel 1998 la consistenza dei valori mobiliari diminuisce, a causa sostanzialmente della forte riduzione della voce «crediti», in quanto le altre tipologie di investimento registrano un incremento. A seguito di questi cambiamenti nel 1998 la composizione di portafoglio risulta sbilanciata a favore delle quote di fondi comuni che rappresentano circa il 70% del totale delle attività detenute: prima del 1998, invece, la composizione degli investimenti risultava a favore delle attività liquide e dei crediti a breve e a medio-lungo termine, che nel 1997 rappresentavano l'84% del totale delle attività.

Nel 1998 i proventi finanziari (realizzati e/o maturati) si mantengono pressoché costanti in valore assoluto, nonostante le attività finanziarie registrino una diminuzione. Questo determina tassi di rendimento per il 1998 in crescita, pari al 13,4% in termini lordi e al 12% in termini netti; tuttavia la redditività calcolata sui valori mobiliari in senso proprio, riconducibili nel caso specifico ai titoli e alle quote di fondi comuni, registra valori inferiori a quelli sopra indicati, collocandosi nel 1998 al 3,6% in termini netti.

SEZIONE III. – *Situazione patrimoniale-Riserve*

Il risultato economico di esercizio assume, nel periodo considerato (1994-98) valori positivi: il saldo fra le entrate e le uscite risulta in calo fino al 1996 (passando da 72 miliardi nel 1994 a 12 miliardi nel 1996), mentre, nel periodo successivo, esso registra un aumento, collocandosi a 24 e 63 miliardi, rispettivamente, nel 1997 e nel 1998.

(4) La voce «titoli» comprende i titoli di Stato (Ctz) e le obbligazioni delle banche, mentre la voce «altri investimenti» si riferisce alle quote di fondi comuni di investimento in valori mobiliari.

Con riferimento alla situazione patrimoniale, emerge che l'entità del patrimonio netto (determinato in base al saldo fra elementi attivi e passivi oppure in base alla somma delle riserve obbligatorie e dell'avanzo patrimoniale) risulta pari nel 1998 a 1.779 miliardi, mantenendosi sui medesimi livelli registrati nel 1997 (1.717 miliardi).

L'entità delle riserve obbligatorie soddisfa il vincolo di riserva previsto dalla legge 449/97, coprendo oltre 5 annualità delle rate di pensione del 1994. Tuttavia, con riferimento alla copertura delle 5 annualità delle pensioni in corso di pagamento nei singoli anni prevista dalla precedente normativa (decreto legislativo 509/94), tale requisito non viene soddisfatto: la copertura risulta infatti inferiore, collocandosi nel 1998 a 4,5.

SEZIONE IV. - *Efficienza dell'Ente*

I costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente aumentano considerevolmente nel 1996, a causa sostanzialmente del rinnovo contrattuale effettuato in seguito al processo di privatizzazione dell'Ente. Nel 1997 e nel 1998, invece, essi registrano una consistente flessione in valore assoluto, dovuta alla riduzione registrata dalle voci «personale in servizio» e «acquisto di beni di consumo e servizi» (tavola 10).

L'indice di costo amministrativo (determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali) diminuisce nel 1998, collocandosi al 5,3%, se riferito alle spese lorde, e al 5%, se riferito a quelle nette. Esso presenta valori generalmente inferiori rispetto a quelli registrati dagli altri Enti privatizzati (tavola 10).

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), il numero di unità diminuisce nel 1996 (passando da 215 nel 1995 a 197 nel 1996), per risalire nel 1997 e nel 1998 e collocarsi, in quest'ultimo anno, a 201. L'indice di occupazione, determinato in base al rapporto fra il personale in servizio e il personale in organico, risulta nel 1998 pari allo 0,7.

L'indice di produttività, che indica il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, si colloca nel 1998 a 34, risultando inferiore ai livelli di produttività registrati dagli altri Enti esaminati.

In riferimento alla gestione dei crediti contributivi (tavola 13), si possono esaminare i dati relativi all'attività di vigilanza, alla gestione del contenzioso e al recupero dei crediti per attività diretta dell'Ente, al fine di valutarne l'efficienza operativa.

In relazione all'attività di vigilanza, il numero delle aziende ispezionate diminuisce nel 1998; tuttavia, l'entità dei contributi evasi accertati aumenta, passando da 5 miliardi nel 1997 a 21 miliardi nel 1998.

I crediti contributivi recuperati aumentano, passando da 60 miliardi nel 1997 a 77 miliardi nel 1998. In percentuale dei crediti contributivi a fine anno, essi rappresentano tuttavia una quota progressivamente decrescente, collocandosi al 55% nel 1998. La maggior parte dei crediti contributivi recuperati deriva dall'attività diretta dell'Ente.

I costi sostenuti in relazione all'attività di recupero dei crediti (spese per l'attività di vigilanza e spese legali) rappresentano una quota decrescente dei crediti recuperati per attività diretta dell'Ente, passando dal 6% nel 1994 al 2,7% nel 1998. La quota largamente maggioritaria dei costi è rappresentata dalle spese sostenute per la vigilanza (personale ispettivo, ecc.).

Infine, i tempi di liquidazione delle prestazioni, pari in media a 1 mese per le pensioni di vecchiaia e di reversibilità e a 3 mesi per le pensioni di invalidità, risultano inferiori ai valori medi calcolati per il complesso degli Enti considerati.

Osservazioni conclusive

Nonostante la situazione di sostanziale equilibrio osservabile per la gestione tipica, dall'esame dei dati relativi al periodo 1994-98, emergono chiari segnali di deterioramento. Il coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle uscite registra valori prossimi all'unità, evidenziando un progressivo avvicinamento delle entrate alle spese. Il rapporto demografico fra il numero degli assicurati «attivi» e il numero delle prestazioni erogate, che risente della crisi occupazionale del settore, si mantiene su valori pressoché costanti nel periodo esaminato, collocandosi a 2,3 nel 1998. Con riguardo alla situazione patrimoniale, risulta soddisfatto il vincolo di riserva, in quanto il patrimonio netto copre in ciascun anno oltre 5 annualità delle rate di pensione in pagamento nel 1994; tuttavia, la copertura diminuisce, collocandosi su livelli inferiori a 5 annualità, se consideriamo le pensioni in pagamento in corso d'anno. Vi è dunque il rischio di un rapido e progressivo deprezzamento delle riserve rispetto alla spesa sostenuta per le prestazioni.

Con riferimento agli equilibri finanziari di medio periodo, l'Istituto ha provveduto alla predisposizione del bilancio tecnico aggiornato al 1° gennaio 1998 e contenente le proiezioni su un arco temporale di 15 anni (1998-2012). Oltre all'andamento del saldo fra i principali flussi di entrata (contributi e interessi) e di uscita (spese istituzionali e costi di gestione), risulta stimata l'evoluzione della situazione patrimoniale, al fine di verificare il rispetto del vincolo di riserva imposto dalle apposite disposizioni legislative (legge 449/97 e decreto legislativo 509/94). Le gestioni prese in esame sono riconducibili alle prestazioni IVS (incluse le pensioni assistenziali) e, nell'ambito delle indennità temporanee, ai trattamenti di disoccupazione, Tbc, mobilità e assegni familiari.

Le simulazioni sono state realizzate sulla base di una serie di ipotesi relative al quadro demografico e macroeconomico (5). e a quello normativo-istituzionale. In riferimento a quest'ultimo, è stata presa in considerazione la legislazione attualmente in vigore nonché gli effetti derivanti da

(5) Le principali ipotesi risultano le seguenti: tasso di inflazione al 2%; crescita reale dei redditi professionali pari all'1% su base annua; la numerosità della collettività assicurata è stata supposta costante su tutto il periodo di simulazione.

alcune misure correttive recentemente deliberate, la cui approvazione è in attesa del decreto ministeriale.

In particolare, le misure di intervento risultano le seguenti: 1) estensione all'intera carriera lavorativa del periodo preso a riferimento per il calcolo della pensione; 2) riduzione del massimale retributivo utile ai fini del calcolo dell'aliquota massima di rendimento da 104,7 a 64,4 milioni; 3) introduzione di coefficienti di abbattimento degli importi delle pensioni erogate in anticipo rispetto all'età pensionabile; 4) riduzione delle percentuali di attribuzione della pensione di reversibilità per i coniugi soli, in funzione dell'importo della pensione del «dante causa» e dell'ammontare dei redditi.

Dall'esame delle risultanze del bilancio tecnico, emerge una situazione di sostanziale pareggio fra le entrate e le uscite, con un saldo positivo che passa da 40 miliardi nel 1998 a 65 miliardi nel 2012. La consistenza del patrimonio netto evidenzia una tendenza alla crescita (da 1.631 miliardi nel 1998 a 3.111 miliardi nel 2012); l'entità della riserva legale si mantiene costante, nel periodo di previsione, ad un valore pari a 1.444 miliardi, tale da garantire la copertura delle 5 annualità delle rate di pensione in pagamento nel 1997. Tuttavia, il rapporto fra il patrimonio netto e la spesa per prestazioni in corso di pagamento nel relativo anno si colloca per tutto il periodo di previsione su un valore pari a circa 4.

In conclusione, si auspica il costante controllo dell'evoluzione dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento della gestione, in modo da poter intervenire al fine del mantenimento dell'equilibrio e della sostenibilità di medio-lungo periodo. La situazione di sostanziale equilibrio che emerge dalle proiezioni contenute nel bilancio tecnico risulta infatti subordinata al verificarsi di due circostanze: l'introduzione di provvedimenti correttivi e l'assenza di crisi del settore che, se si dovesse riaprire potrebbe manifestare i suoi effetti negativi sulle nuove adesioni e sull'onere per prepensionamenti.

ALLEGATO 3

Relazione del deputato Pagliuca

su

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

In base al criterio di classificazione delle prestazioni adottato nel lavoro, la Cassa dei dottori commercialisti provvede all'erogazione delle prestazioni IVS e di altre tipologie di prestazioni a carattere assistenziale, quali le indennità di maternità (legge 379/90) e altri benefici per interventi assistenziali (legge 21/86). La Cassa eroga anche altri trattamenti il cui diritto si consegue al collocamento a riposo e che assumono la forma di liquidazione di capitali, in seguito a ricongiunzioni ad altri Enti (legge 45/90) e al rimborso di contributi (legge 21/86), nei casi in cui non vengano raggiunti i requisiti per il diritto alla pensione.

SEZIONE I. – Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Nella tavola 2 vengono evidenziate le risultanze complessive di gestione, determinate in base agli andamenti dei due saldi di parte corrente e in conto capitale.

In seguito alla trasformazione in persona giuridica privata, la Cassa dei dottori commercialisti ha adottato uno schema contabile di tipo privatistico che si basa sulla rilevazione dei flussi di cassa, abbandonando la redazione del bilancio in base a criteri squisitamente finanziari.

Sulla base delle risultanze relative al 1998, si evidenzia un disavanzo di 40 miliardi, a fronte di un avanzo dell'ordine di 38 miliardi nel 1997. Il peggioramento va messo in relazione allo sfavorevole andamento del saldo in conto capitale (che presenta valori negativi), in quanto il saldo positivo di parte corrente registra un aumento, passando da 207 miliardi nel 1997 a 215 miliardi nel 1998.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, nelle tavole 3 e 4 vengono esaminati i saldi complessivi relativi, rispettivamente, al complesso delle prestazioni erogate e ai soli trattamenti pensionistici IVS.

In relazione al complesso delle prestazioni erogate (1). (tavola 3), si evidenzia per il periodo 1994-97 un graduale e progressivo miglioramento

(1) La voce «prestazioni previdenziali» comprende le pensioni IVS e le indennità per rimborso dei contributi, mentre la voce «altre prestazioni» include le indennità di maternità e altri interventi assistenziali.

del saldo positivo fra entrate contributive e onere per prestazioni, che nel 1997 raggiunge 137 miliardi a fronte di 129 miliardi nel 1996. Il coefficiente di copertura, determinato in base al rapporto fra entrate e uscite, risulta nel 1997 in lievi flessione rispetto al 1996 (passando da 2,84 a 2,68), a causa di un *trend* di crescita delle uscite più sostenuto rispetto a quello evidenziato per le entrate. Per il 1998, invece, il saldo positivo (pari a 124 miliardi) registra una flessione rispetto all'anno precedente, in seguito alla diminuzione delle entrate contributive.

Per quanto concerne i soli trattamenti pensionistici IVS (tavola 4), l'effetto combinato dell'andamento delle entrate contributive e della spesa per pensioni determina per il 1998 un saldo positivo pressoché uguale a quello evidenziato per il complesso delle prestazioni erogate, passando da 137 miliardi nel 1997 a 122 miliardi nel 1998. Il coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle uscite registra nel 1998 una lieve flessione rispetto al 1997, attestandosi a 2,4 in luogo di 2,8 dell'anno precedente. L'aliquota di equilibrio previdenziale evidenzia, nel periodo esaminato, una tendenza al miglioramento, passando dal 4,5% nel 1994 al 3,2% nel 1998: l'aumento del rapporto normativo-istituzionale pensione media/retribuzione media risulta più che compensato dalla riduzione del rapporto numero pensionati/numero assicurati. Essa risulta inferiore sia all'aliquota contributiva legale (pari al 6% sul primo scaglione di reddito) sia a quella effettiva (pari a circa l'11% nel 1997 e l'8% nel 1998).

Dal lato delle entrate, i versamenti contributivi si evolvono, nella media del periodo 1994-97, sulla base di un tasso di incremento annuo dell'11,3% (tavola 4, sezione A). L'aumento è connesso ad un incremento del monte dei redditi ai fini imponibili, in quanto l'entità dell'aliquota legale di contribuzione rimane invariata nel 1997, dopo essere diminuita di 1 punto percentuale a partire dal 1996. L'aumento della base imponibile ai fini contributivi è ascrivibile al consistente aumento del numero degli assicurati (il flusso netto annuo di nuovi assicurati risulta superiore alle 3.000 unità su base annua (2). e all'incremento del reddito medio annuo imponibile ai fini contributivi che, dopo essere diminuito nel 1995 e 1996, riprende a crescere nel 1997.

Per il 1998, le entrate contributive registrano invece una flessione in valore assoluto, nonostante il considerevole aumento della massa reddituale, a seguito delle nuove iscrizioni e dell'aumento del reddito medio della categoria. Ciò è riconducibile all'intervento normativo che ha abbas-

(2) L'aumento del numero degli assicurati a partire dal 1996 è dovuto anche al fatto che una parte dei soggetti per i quali non sussiste l'obbligo della partecipazione alla Cassa (legge 23/86) hanno optato per l'iscrizione alla Cassa, in luogo dell'iscrizione all'Inps, in seguito alle nuove disposizioni che hanno istituito, a partire dal 1996, il contributo del 10% (legge 335/95). I soggetti per i quali l'iscrizione è facoltativa sono gli intestatari di altre posizioni previdenziali obbligatorie e i beneficiari di altro trattamento di pensione per diversa attività svolta.

sato il tetto della contribuzione minima soggettiva ed integrativa, in coerenza con la riduzione dell'aliquota legale. (3).

Sul fronte delle uscite, la spesa per pensioni risulta in progressiva crescita, registrando, nel periodo 1994-98, un tasso di incremento medio annuo dell'ordine del 12,6% (tavola 4, sezione B). Ciò è dovuto ad un aumento del numero dei trattamenti e dell'importo medio di pensione (che passa da 21,5 milioni circa nel 1997 a 23,6 milioni nel 1998), per effetto sia dei meccanismi di indicizzazione sia di una ricomposizione a favore delle pensioni di nuova liquidazione di importo più elevato.

SEZIONE II. - *Gestione immobiliare e mobiliare*

Le risultanze della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare sono illustrate nelle tavole 7 e 8.

Con riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare (tavola 7), nel 1998 si evidenzia una situazione pressoché simile a quella del 1997 in termini di rendimento lordo: esso risulta infatti pari al 5,9%, se calcolato sul valore storico, e al 7,9%, se riferito al prezzo di acquisto, contro, rispettivamente, il 5,5% e il 7,4% nel 1997. In termini netti, invece, la redditività registra una flessione, passando dal 2,2% nel 1997 (3% sul prezzo di acquisto) all'1,2% nel 1998 (1,6% sul prezzo di acquisto), a causa sostanzialmente dell'aumento delle spese direttamente riconducibili alla gestione del patrimonio immobiliare. Nel periodo precedente 1994-96, la redditività aumenta leggermente, in quanto il *trend* di crescita dei proventi è più dinamico di quello registrato dal patrimonio, che vede aumentare la propria consistenza in seguito ad acquisizioni di nuovi immobili.

Con riferimento alla gestione del patrimonio mobiliare (tavola 8), nel 1998 la consistenza dei valori mobiliari aumenta, in seguito ad acquisizioni di titoli a medio-lungo termine e di quote di fondi comuni (precedentemente assenti nella composizione di portafoglio).

In termini di redditività del patrimonio, determinata sulla base sia dei redditi di capitale sia dei guadagni in conto capitale (realizzati o anche solo maturati), nel 1998 i rendimenti risultano dell'ordine del 6,5% e 5,5%, rispettivamente, in termini lordi e netti, registrando una diminuzione di circa un punto percentuale rispetto al 1997.

In relazione ai valori mobiliari in senso proprio, costituiti per l'Ente in esame dai titoli obbligazionari pubblici e privati e dalle quote di fondi comuni, il rendimento (lordo e netto) è leggermente inferiore a quello calcolato per il complesso del patrimonio mobiliare.

(3) La contribuzione minima è stata diminuita da 3.150.000 lire a 1.890.000 lire in relazione al contributo soggettivo e da 945.000 lire a 567.000 lire in relazione al contributo integrativo.

SEZIONE III. – *Situazione patrimoniale-Riserve*

Con riferimento al risultato economico di esercizio (tavola 9), determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica, il miglioramento osservabile, nel periodo 1994-97, è imputabile ad un *trend* di crescita delle entrate più sostenuto di quello registrato dalle uscite; nel 1998 la flessione del saldo positivo (che passa da 202 miliardi nel 1997 a 182 miliardi nel 1998) è dovuta ad un'inversione del *trend* di crescita delle entrate rispetto alle uscite.

La situazione patrimoniale generale presenta un avanzo patrimoniale netto (costituito dalla somma algebrica delle riserve obbligatorie e delle rivalutazioni straordinarie degli immobili effettuate nel 1994 e nel 1995), che nel periodo esaminato passa da 1.150 miliardi nel 1994 a 1.800 miliardi nel 1998, in seguito al progressivo aumento delle attività.

Le riserve obbligatorie, alimentate dal risultato economico di esercizio, passano da 1.032 miliardi nel 1994 a 1.670 miliardi nel 1998, con una copertura pari a circa 20 annualità delle rate di pensione in pagamento nel relativo anno e a 28 annualità di quelle relative al 1994, in coerenza con le disposizioni legislative previste dalla legge 449/97 e dal decreto legislativo 509/94.

SEZIONE IV. – *Efficienza dell'Ente*

Le tavole 10-14 contengono informazioni utili ai fini della valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

I costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente registrano, nel 1997 e 1998, un aumento su base annua dell'ordine del 9%, comunque inferiore ai tassi di crescita registrati nel periodo precedente (pari ad oltre il 20%). L'aumento è riconducibile alle voci «personale in servizio», «altri oneri» e «acquisto di beni di consumo e servizi», che dopo aver registrato una lieve flessione nel 1997, riprende a crescere nel 1998 (tavola 10). L'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali, registra nel 1997 una lieve flessione rispetto al 1996, passando dal 19 al 18%, per mantenersi nel 1998 sui medesimi livelli dell'anno precedente. In termini comparativi, esso si colloca su valori superiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti monitorati.

Con riferimento alla gestione del personale, le unità in attività di servizio risultano 74 nel 1994, si riducono a 69 nel 1995 e 1996, per tornare nel 1997 e 1998 sui medesimi livelli del 1994. L'indice di occupazione, dato dal rapporto fra il personale in servizio e il personale in organico, passa da 0,95 nel 1994 a 1 nel 1997 e 1998, in seguito alla riduzione dell'organico (da 78 unità nel 1994 a 72 e 73 unità, rispettivamente, nel 1997

e 1998). In termini comparativi, l'indice di occupazione risulta uno dei più elevati fra quelli registrati dagli altri Enti esaminati (tavola 11).

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, registra una flessione nel 1997 (passando da 46 nel 1996 a 43,2 nel 1997), in seguito all'aumento del personale in servizio; nel 1998 la produttività risulta in lieve aumento. Dal confronto con gli altri Enti emerge che la Cassa presenta livelli di produttività relativamente contenuti (tavola 11).

Infine, con riferimento ai tempi di liquidazione delle prestazioni, pari in media a 120 giorni per ciascuna tipologia di trattamento, si osserva che la Cassa registra valori elevati in relazione alle pensioni di vecchiaia e reversibilità, mentre, per le pensioni di invalidità, i valori sono in linea con quelli medi.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria della gestione entrate contributive-spesa per prestazioni, la Cassa vede aumentare anche nel 1997 il rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni (8,6 nel 1997 in luogo di 7 nel 1996), con un coefficiente di copertura delle entrate, rispetto alla spesa, che si avvicina a 3. In relazione allo stato patrimoniale e alla consistenza delle riserve obbligatorie, emerge che queste ultime superano abbondantemente la previsione normativa della copertura di almeno 5 annualità delle pensioni in pagamento nel 1994 (decreto legislativo 509/94 e legge 449/97), raggiungendo una copertura di 20 annualità delle pensioni in corso di pagamento in ciascun anno.

Allo stato attuale sembra di poter dire che la Cassa gode dunque di buona salute. Si tratta infatti di una gestione ancora «giovane» caratterizzata dalla favorevole evoluzione dei fattori demografici, che negli anni più recenti ha risentito positivamente delle nuove adesioni dei soggetti che hanno scelto di iscriversi alla Cassa in luogo dell'iscrizione all'Inps (si veda la nota 2).

In conformità alle disposizioni legislative, l'Ente ha predisposto il bilancio tecnico ai fini della valutazione degli equilibri tecnico-finanziari della gestione su un arco temporale di 15 anni: le proiezioni riguardano, in entrata, il gettito contributivo e gli interessi sul patrimonio e, in uscita, le spese per prestazioni e le spese di gestione.

Dall'esame delle proiezioni aggiornate all'1/1/1999 e realizzate sulla base di una serie di ipotesi relative al quadro demografico e macroeconomico, (4) emerge un saldo positivo fra entrate ed uscite in crescita fino al

(4) Le ipotesi sulle variabili macroeconomiche, mantenute costanti su tutto il periodo di previsione, riguardano il tasso di inflazione (1,5%) e l'andamento dei redditi professionali (1,5% in termini reali). In relazione all'andamento della collettività assicurata, si ipotizza che il numero degli iscritti si mantenga stabile intorno alle attuali 30 mila unità, essendosi normalizzata la situazione delle nuove iscrizioni alla Cassa in luogo dell'adesione alla gestione del 10% istituita presso l'Inps.

2007 e decrescente nel periodo successivo, fino a collocarsi a 163 miliardi nel 2013; le giacenze patrimoniali risultano alla fine del periodo di previsione (2013) dell'ordine di 10 annualità delle pensioni in corso di pagamento nel relativo anno, in luogo delle 19 annualità all'inizio del periodo di simulazione. (5).

Sulla base delle risultanze del bilancio tecnico, nel breve-medio periodo permarrà una situazione di avanzo tecnico, anche se i saldi finanziari e le grandezze patrimoniali evidenziano una tendenza al peggioramento. Ciò emerge anche dall'esame delle proiezioni del rapporto demografico fra attivi e pensionati, che dovrebbe scendere da circa 9 nel primo anno di simulazione a 4,8 nel 2013. Anche il rapporto fra le entrate contributive e l'onere per pensioni, pari attualmente ad oltre 2, dovrebbe diminuire per assumere valori prossimi all'unità alla fine del periodo considerato (2013).

Sulla base dei dati storici e dei risultati derivanti dalle proiezioni contenute nel bilancio tecnico, si possono avanzare le seguenti considerazioni in relazione alla sostenibilità finanziaria di medio-lungo periodo.

Dal lato dei fattori demografici, il periodo di previsione preso in esame, pur coprendo un arco temporale quindicennale, non risulta sufficientemente ampio per esaminare gli effetti connessi alla fase della «maturità» della gestione, in cui buona parte degli iscritti, maturando i requisiti per il collocamento a riposo, incrementerà la massa dei beneficiari, impoverendo la base assicurativa. Inoltre, proprio dall'esame dello stesso bilancio tecnico emerge che, anche nell'arco temporale dei 15 anni, il rapporto numero assicurati/numero pensionati dovrebbe registrare una consistente flessione (passando da 9,8 a 4 alla fine del periodo di previsione).

Con riguardo ai fattori normativo-istituzionali, i requisiti di percepimento della prestazione si sono allineati a quelli previsti per i lavoratori autonomi assicurati presso l'Inps; per il calcolo della prestazione si auspica invece un'estensione del periodo preso a riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, già gradualmente elevato dalla legge 335/95 dai 10 ai 15 migliori anni di vita lavorativa. Ciò potrebbe risultare un modo per attenuare gli effetti derivanti dalla lievitazione dei redditi dichiarati in prossimità del pensionamento, che si sostanziano in elevati importi delle pensioni di nuova liquidazione.

(5) Per tener conto degli eventuali effetti negativi che potrebbero derivare da futuri interventi legislativi sugli Ordini professionali, nel bilancio tecnico sono state adottate ipotesi più pessimistiche circa l'andamento della base assicurativa, sulla base delle quali la consistenza numerica degli iscritti, invece di mantenersi costante sugli attuali livelli (30 mila unità), diminuisce a 25 mila unità. In questo caso la riduzione del rapporto patrimonio/pensioni scenderebbe nell'anno finale a 9,3 (in luogo di 10 dell'ipotesi più ottimistica).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Lombardia (relatore: deputato Domenico Izzo)
(A010 000, B37^a, 0001°)

Massimo SCALIA, *presidente*, in qualità di relatore, rammenta che l'esame della proposta di relazione sulla Lombardia è proseguito nella seduta del 25 novembre scorso e che in quella data è stato fissato per il 1° dicembre, alle ore 18, il termine per la presentazione delle proposte emendative. Considera tuttavia che, per lo spessore della proposta di relazione ed essendo nella giornata odierna molti commissari impegnati presso le rispettive Camere, sia opportuno rinviare l'esame del documento ad una seduta successiva.

(La Commissione concorda).

Audizione del dottor Italo Reale, presidente del comitato tecnico-scientifico di supporto alla gestione commissariale per i rifiuti solidi urbani in Calabria
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 23 novembre scorso, è stato ascoltato il presidente della giunta regionale della Calabria, in qualità di commissario delegato all'emergenza rifiuti solidi urbani, nel quadro delle audizioni avviate dalla Commissione per conoscere le problematiche e le attività connesse al commissariamento nelle varie regioni.

Invita quindi il dottor Reale a prendere la parola, anche come sub-commissario per l'emergenza rifiuti, per far conoscere le attività recenti e le difficoltà incontrate, nonché la situazione aggiornata riguardo ai traffici illeciti nel ciclo dei rifiuti da parte della criminalità organizzata.

Italo REALE, *presidente del comitato tecnico-scientifico di supporto alla gestione commissariale*, si sofferma innanzitutto sulle attività recenti dell'ufficio del commissario, rilevando in particolare che è stato approvato l'appalto per i due termovalorizzatori relativi ai consorzi «Calabria nord» e «Calabria sud», che è stato raddoppiato l'impianto di Catanzaro Alli, che a Rossano sono sorte difficoltà con la SNAM Progetti per l'impianto in via di definizione e che vi sono problemi per l'individuazione delle aree dove dovranno essere localizzati i termovalorizzatori.

Afferma in seguito che si registrano notevoli ritardi nella predisposizione e nell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, anche tenendo conto delle scadenze temporali previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997: si sono incontrati ostacoli di carattere generale, avendo fra l'altro il CONAI firmato il relativo accordo soltanto da poche settimane, e particolare, per l'impostazione della raccolta «porta a porta», ritenuta la più opportuna anche per indurre la popolazione ad una modifica concreta del proprio atteggiamento di fronte ad una novità di rilevante portata.

Ricordato che in Calabria vi sono oltre quattrocento comuni, di cui gran parte con una popolazione non numerosa, ritiene che dovrebbe essere affidata alle società miste - 50,1 per cento di partecipazione pubblica - oltre la raccolta differenziata anche l'intera gestione del ciclo dei rifiuti. Finora il costo dello smaltimento si è attestato intorno alle 10 lire al chilogrammo, mentre quando l'intero sistema andrà a regime si arriverà a circa 130 lire al chilogrammo: è quindi opportuno svolgere un'attenta riflessione in materia, perché appare assai difficoltosa la via di scaricare per intero sulla popolazione il maggior costo.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede di conoscere quali siano i termovalorizzatori che bruciano il combustibile derivato dai rifiuti e ritiene importante che gli *standards* di funzionamento siano di ultima generazione, essendosi registrata in passato la presenza di diossina.

Italo REALE fornisce notizie sui dieci impianti appaltati con il sistema del «contratto concessione».

Definisce grave la carenza dei controlli ed auspica che l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, istituita da poco tempo, inizi a svolgere la sua attività in tempi brevi e servendosi di personale tecnico sufficientemente competente.

Per quanto riguarda la criminalità organizzata, fino ad oggi il ciclo dei rifiuti non ha permesso apprezzabili guadagni e quindi le azioni illegali sono state sicuramente marginali: ora, con l'aumento dei controlli, tali azioni stanno progressivamente aumentando. Cita, come esempio, due discariche private di rifiuti solidi urbani nella provincia di Reggio Calabria dove si sono verificate irregolarità formali e sostanziali tali da imporre la loro chiusura e l'invio degli atti agli organi giudiziari, nonché un'altra discarica privata nell'area di Crotona. Gli uffici del commissario sono stati sollecitati, di recente, da alcuni sindaci sulla necessità di aumentare l'attenzione in materia, avendo registrato nei loro comuni la presenza della criminalità organizzata nel sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Quanto ai rifiuti tossici, esprime alcune valutazioni sui presunti affondamenti di natanti nel mar Jonio contenenti sostanze pericolose e sui depositi ipotizzati nella zona dell'Aspromonte: si sta valutando, anche con il concorso della regione, l'opportunità di promuovere l'utilizzo del sistema LARA messo a punto dal CNR, che comunque presenta costi molto alti. Si sofferma anche sulle caratteristiche degli impianti di Sidero, Locri e Sambatello.

Esprime poi diffuse osservazioni sull'ambito operativo dei commissariamenti per l'emergenza rifiuti, sottolineando in particolare il difficile rapporto con le regioni ed in specie con gli assessorati all'ambiente; altro punto dolente è rappresentato dalla scarsa preparazione tecnica del personale distaccato presso gli uffici del commissario, designato spesso per ragioni di natura politica. Deve inoltre sottolineare l'insoddisfacente risposta del Ministero dell'interno alle sollecitazioni espresse dagli uffici del commissario.

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda, a tale proposito, che il rinnovo delle ordinanze di commissariamento è avvenuto sempre tardivamente.

Italo REALE sottolinea che gli atti emanati dal commissario in situazioni di emergenza spesso non hanno il necessario seguito a causa della lenta attuazione da parte degli organi tecnici dei comuni.

Ritiene che, osservando il *trend* attuale, l'emergenza rifiuti possa essere superata entro il prossimo anno: ciò dipenderà anche dalla funzionalità dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, che si trova in fase di organizzazione; dallo sviluppo positivo di tale procedura dipenderà anche la possibilità di restituire alla regione una parte dei poteri emergenziali assegnati al momento attuale al commissario. Più lunghe scadenze

temporali e maggiori difficoltà possono essere ipotizzate riguardo ai controlli connessi all'utilizzo delle acque ed alla verifica delle reti fognanti, che costituiscono ostacoli tecnicamente di difficile soluzione anche a causa del persistente e caotico fenomeno dell'abusivismo edilizio.

Franco GERARDINI (DS-U) ringrazia innanzitutto il dottor Reale per aver tratteggiato un quadro articolato della situazione dell'emergenza rifiuti in Calabria.

Chiede notizie sull'aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti, previsto dall'articolo 22 del «decreto Ronchi», e quale sia il ruolo dei presidenti delle province. Chiede anche se nelle ordinanze di commissariamento sia utile introdurre meccanismi sostitutivi nell'ambito dei poteri conferiti.

Chiede infine se il commissariamento abbia provocato negli organi di controllo una maggiore attenzione e dinamicità operativa e se sia aumentata la capacità di prevenzione nei confronti delle azioni illegali.

Italo REALE risponde dettagliatamente ai quesiti formulati, precisando in particolare che il piano della raccolta differenziata dei rifiuti è stato organizzato dalla CISPEL e che sarebbe utile il coinvolgimento dei presidenti delle province nelle società miste delegate a gestire gli impianti. Rilevato che l'azione dei prefetti in materia può essere di valido supporto all'amministrazione regionale ed agli uffici del commissario, sottolinea che esiste una grande confusione nel sistema dei controlli, attualmente esercitati dalla Guardia di finanza, dal nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato e dalle capitanerie di porto: quindi, l'affidamento dell'azione di coordinamento alle prefetture dovrebbe consentire di migliorare concretamente la situazione attuale.

Dopo aver fatto presente che pur con qualche difficoltà sta per essere definito un sistema informatico che sia di valido ausilio a tutti gli operatori del settore, si sofferma sulle diverse centinaia di discariche chiuse da poco tempo e sul fenomeno dell'abusivismo edilizio, che dovrà essere affrontato al più presto nei suoi diversi aspetti.

Conclude fornendo notizie sulle nomine dei commissari *ad acta* al fine di favorire l'ingresso dei comuni nelle società miste.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il dottor Reale e lo congeda, avvertendo che la Commissione presterà particolare attenzione all'evoluzione della situazione in Calabria nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Propone di procedere in seduta segreta.

(La proposta è approvata. La Commissione procede in seduta segreta con alcune comunicazioni del Presidente).

(La seduta riprende in seduta pubblica).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la prossima seduta della Commissione si svolgerà in data da destinarsi.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 14,15.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, dà lettura di una lettera del Presidente della Camera del 25 novembre scorso, a lui indirizzata, che risulta del seguente tenore:

«Il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera del 22 novembre 1999, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo correttivo dei decreti legislativi n. 446 e n. 472 del 1997, rispettivamente in materia di IRAP e sanzioni amministrative tributarie, in attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Ai sensi della predetta legge, d'intesa con il Presidente del Senato, la richiesta di parere sarà assegnata alla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale.

Rilevo in proposito che l'istituzione per legge di una Commissione bicamerale *ad hoc* per il parere al Governo su determinati atti, generalmente riconducibili all'esercizio di deleghe complesse e articolate, trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di assicurare unicità e coerenza alla pronuncia parlamentare, attraverso l'attribuzione ad un unico organo di una competenza che è trasversale ed assorbente rispetto alla competenza per materia attribuita alle diverse Commissioni dei due rami del Parlamento. Tale previsione si riflette altresì sulla posizione del Governo, tenuto ad acquisire, nell'ambito del procedimento, soltanto il parere della Commissione bicamerale e impegnato politicamente dalla pronuncia di quest'ultima.

Ciò comporta che, per l'esame degli atti per i quali la legge prevede che il parere al Governo sia reso da Commissioni bicamerali appositamente

mente investite di tale compito, le disposizioni del Regolamento che si basano sulla ripartizione delle competenze in base alla materia devono essere interpretate in coerenza con la natura e le caratteristiche di tali organi.

In questo senso, ritengo che per tali categorie di atti, cui appartiene il citato schema di decreto legislativo, non possa trovare applicazione l'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il quale prevede che gli schemi di atti formativi implicanti entrate o spese siano assegnati, oltre che alla Commissione competente per materia, alla V Commissione Bilancio, per i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, da trasmettersi quindi al Governo unitamente al parere della Commissione di merito.

Resta tuttavia ferma per la Commissione Bilancio, come per le altre Commissioni permanenti, la possibilità di rivolgere i propri rilievi alla Commissione bicamerale interessata, secondo la procedura disciplinata dal comma 5 dell'articolo 96-ter del Regolamento».

La Commissione prende atto.

Sui lavori della Commissione

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, propone la seguente modifica del calendario dei lavori della Commissione, che tiene conto delle sedute previste per la sessione di bilancio della Camera e delle sedute previste al Senato:

Giovedì 9 dicembre ore 13,15 e martedì 14 dicembre ore 13: seguito dell'esame dei provvedimenti in calendario;

Mercoledì 15 dicembre ore 21: votazione delle proposte di parere.

Risultano quindi modificati i termini per la presentazione delle proposte di parere e degli emendamenti e delle proposte di parere alternative, rispettivamente rinviati a martedì 14 dicembre ore 16 e mercoledì 15 dicembre ore 16.

La Commissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta SUI reddito delle persone fisiche

(Rinvio del seguito dell'esame)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie

(Rinvio del seguito dell'esame)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467 e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle Imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente

(Rinvio del seguito dell'esame)

Apprezzate le circostanze, il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo alla seduta prevista per giovedì 9 dicembre prossimo, alle ore 13,15.

La seduta termina alle ore 14,35.